

TORNATA DEL 18 APRILE 1872

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — *Presentazione di relazioni del ministro per la marineria, riguardanti i lavori del 1871 negli arsenali di Spezia e di Venezia, dell'amministrazione e del Consiglio superiore di marina.* — *Discussione generale dello schema di legge per la costituzione di consorzi per la irrigazione* — *Dichiarazioni del ministro per l'agricoltura e commercio e del relatore Corbetta* — *Opposizioni ed emendamenti del deputato Billia A.* — *Considerazioni in favore e modificazioni dei deputati Plutino Agostino, Ara e Borruso* — *Risposte del ministro e del relatore* — *Emendamenti dei deputati Pecile, Billia A. ed Englen all'articolo 1* — *Osservazioni dei deputati Griffini, Bertea e Paternostro Paolo* — *Risposte del ministro e del relatore* — *Approvazione di un voto motivato del deputato Pecile e dell'articolo 1 emendato.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato; indi del sunto delle seguenti petizioni:

280. 577 cittadini appartenenti a varie provincie del regno fanno istanza al Parlamento perchè voglia invitare il Governo ad addivenire al riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia.

281. Il sindaco ed 84 cittadini del comune di Tortora, provincia di Cosenza, ricorrono perchè sia mantenuta la pretura nel comune di Scalea.

282. Il municipio di Cividale, provincia di Udine, presenta una petizione relativa alla fissazione dell'aliquota di sovrimposta comunale pei terreni e fabbricati in misura proporzionale al reddito effettivo.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'onorevole Marolda-Petilli ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

MAROLDA-PETILLI. Colla petizione n° 270 alcuni proprietari dell'agro della Sila in Calabria sottopongono alla Camera delle considerazioni contro il progetto di legge sulla Sila che è stato presentato nell'altro ramo del Parlamento.

Ora pregherei la Camera, a nome del mio collega Assanti Pepe, perchè detta petizione sia dichiarata d'urgenza ed a suo tempo inviata alla Commissione, da nominarsi quando quel progetto di legge, dopo l'approvazione del Senato, verrà sottoposto a questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Il progetto a cui ella allude non essendo ancora stato presentato alla Camera, la sua istanza deve limitarsi alla dichiarazione d'urgenza.

Quanto all'invio di quella petizione alla Commissione speciale, la sua domanda sarà tenuta presente allorchè quel progetto sarà davanti alla Camera e detta Commissione sarà stata nominata.

MAROLDA-PETILLI. Ho dichiarato fin da principio che faceva questa raccomandazione a nome del mio collega Assanti Pepe.

PRESIDENTE. Chiesero un congedo per motivi di salute: l'onorevole Landuzzi di dodici giorni; l'onorevole Greco Antonio d'un mese.

(Sono accordati.)

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per la marina ha facoltà di parlare.

RIBOTY, ministro per la marineria. Ho l'onore di presentare alla Camera i seguenti documenti, che il ministro della marina è in debito di rassegnarle:

1° Relazione annuale dei lavori compiuti dal Consiglio superiore di marina nell'anno 1871; (V. Stampato n° 104-A)

2° Relazione sui lavori eseguiti, e sulle spese fatte per la costruzione dell'arsenale marittimo della Spezia nell'anno 1871; (V. Stampato n° 104-B)

3° Relazione dei lavori d'ordinamento e d'ingrandimento dell'arsenale marittimo di Venezia eseguiti nell'anno 1871; (V. Stampato n° 104-C)

4° Esposizione sommaria dei lavori che ebbero luogo nel 1871 nell'amministrazione militare marittima. (V. Stampato n° 104)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro per la marina della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite agli onorevoli deputati.

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DEI CONSORZI PER LA IRRIGAZIONE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la costituzione dei consorzi per la irrigazione. (V. *Stampato* n° 17)

Prego l'onorevole ministro a dichiarare se accetta che la discussione si apra sul progetto della Commissione.

CASTAGNOLA, ministro per l'agricoltura e commercio. Io accetto che la discussione si apra sul progetto della Commissione; dovrò però fare alcune osservazioni sulle modificazioni introdotte dalla medesima: specialmente per la estensione che ha data di questa legge ai consorzi per la creazione della forza motrice. Inoltre dovrò proporre una modificazione all'articolo 5.

Fatte queste riserve, io non mi oppongo a che la discussione si faccia sul progetto della Commissione, il quale poi in fondo non si discosta da quello del Ministero.

CORBETTA, relatore. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

Per evitare una discussione intorno a ciò su cui la Commissione non crede d'insistere, dichiaro che la medesima ritira l'articolo 1, riservandosi di proporre in un nuovo articolo, che prenderà il numero 15, il concetto che era contenuto nell'articolo 1 del progetto della Commissione, per cui l'articolo 1 resterebbe tal quale venne proposto dal Ministero.

In quanto all'articolo 5 di cui parlava il ministro, l'accordo mi pare che sarebbe pure stabilito con una formola che credo il ministro accetterà, e che quando saremo all'articolo 5 mi farò un dovere di presentare alla Camera.

PRESIDENTE. Dunque, tenuto conto della dichiarazione dell'onorevole relatore, per ora la discussione si apre sul progetto della Commissione.

La discussione generale è aperta. Il primo iscritto per parlare contro è l'onorevole Billia Antonio.

BILLIA A. Mi sono iscritto a parlare contro e nondimeno approvo il concetto che informa questo progetto di legge. Pur trattandosi di parlare, bisognava decidersi per il pro o per il contro, ed io ho scelto il contro, perchè parlando in favore, mi pareva di accettare col concetto anche il testo della legge; mentre parlando contro posso combattere, come farò, il testo della legge senza avere l'apparenza di contraddirmi. Le ragioni però che avrei avute per combattere anche sotto il mio speciale punto di vista il progetto, sono di molto diminuite dopo le dichiarazioni fatte testè dall'onorevole ministro, e dopo il ritiro da parte del relatore di quell'aggiunta che aveva proposta all'articolo primo del progetto ministeriale.

Se non che io deploro di dover parlare in questa

materia, assente l'onorevole amico mio il deputato Mussi, poichè egli, essendo stato già nominato relatore della Commissione incaricata di riferire su questa identica legge, quando la prima volta venne presentata alla Camera, avrebbe potuto parlare in vece mia e più autorevolmente di me, portando ne' suoi discorsi il largo contingente dei fatti studi, l'ingegno e l'abilità sua non comune, e perfino la pratica che in lui deriva dall'essere proprietario tanto di fondi irrigui come di fondi asciutti.

Da mio canto adunque mi limiterò a brevi osservazioni intese a tutelare i diritti che reputo patrimonio già acquisito al diritto comune, grazie alle sapienti disposizioni degli articoli 657, 658 e seguenti del Codice civile. Questi diritti cercherò difendere contro le restrizioni che mi pare possano loro derivarne dalle disposizioni della presente legge che pure ha l'apparenza, anzi lo scopo, di volerli invece allargare.

E restrizioni io ne vedo, e restrizioni di due sorta; le une inerenti alle proposte dell'onorevole ministro, le altre procedenti dalle aggiunte della Commissione riferente.

Gli articoli 657, 658 e seguenti del Codice civile regolano in modo savio non solo, ma preciso, la materia de' consorzi, e appunto perchè tale materia è regolata dal diritto comune, non parevami necessario tornarci sopra con un articolo di legge speciale.

Se non che, le disposizioni del Codice civile lasciarono trapelare certo dubbio nell'animo dell'onorevole ministro, il quale dapprima lo volle chiarire consultando il Consiglio di Stato, in seguito volle escluderlo anche dall'animo altrui col proporci l'articolo primo della legge attuale, inteso appunto a consecrare l'applicazione dei sopra citati articoli del Codice civile ai consorzi per irrigazione e derivazione di acqua.

Non ce n'era bisogno. Tutte le leggi che appaiono inutili, sono per ciò stesso dannose, e dannosa è la formola dell'articolo primo del presente progetto. Richiamando gli articoli del Codice civile, noi veniamo ad aumentare il dubbio che si voleva togliere, veniamo anzi a crearlo ed a creare per conseguenza una fonte di futuri litigi riguardo a quel periodo di transizione, durante il quale imperava la legge comune che riteniamo dubbia e non era ancora in vigore la nuova ed obbligatoria sua interpretazione che si consacra nella presente legge.

Se l'onorevole ministro lo volesse, ci sarebbe un mezzo assai facile di togliere ogni pericolo, lasciando alla legge che si discute tutta l'importanza che ha, senza scemarla per nulla alle leggi preesistenti.

Questo mezzo lo proporrò parlando sugli articoli, e consisterà in un emendamento limitato alla esclusione di una sola parola.

Nell'articolo 1 si dice: che i consorzi per le derivazioni d'acqua e per le irrigazioni, sieno facoltativi che obbligatorii, sono regolati dagli articoli 657, 658, 659,

660 e 661 del Codice civile; quindi si aggiunge, in un secondo alinea, che possono venire eretti in corpi morali e godere dei benefici della presente legge, uniformandosi alle disposizioni in essa contenute.

Dei due periodi uniti insieme io farei un articolo solo, nel quale, levata la parola *sono*, che precede il *regolati*, e della prima parte forma una disposizione che ha l'aspetto di interpretazione autentica di una legge che si suppone dubbia, lascierei, come carattere principale all'articolo, la specificazione dello scopo che si vuole raggiungere e che consiste nel dare forma, privilegi e qualità di enti giuridici o di corpi morali ai futuri consorzi.

Questa non parrà a prima giunta cosa grave, ma in pratica può acquistare importanza gravissima, tanto che credo che l'onorevole ministro finirà col mostrarsene persuaso e accondiscendere al mio desiderio.

Qui non si tratta di questione politica; non è questo un pomo di discordia che io getto fra noi; non c'è ragione in questa materia che egli sia costretto a giudicare della proposta *in odium auctoris*.

Nella sua relazione, l'onorevole ministro afferma che, erigendo i consorzi a corpi morali, intende tutelare i diritti di tutti, ed a questa tutela egli reputa provvedere disponendo che nei contratti si possa accordare alla rappresentanza del consorzio la facoltà di decidere amministrativamente le questioni fra soci derivanti dall'esecuzione del contratto medesimo e di renderne esecutive le determinazioni.

Quest'articolo, ove si tratti d'un contratto spontaneo e di consorzio volontario, racchiude forse un pleonasma, poichè quando si stipula un contratto di società, d'ordinario si suole stabilire il ricorso agli arbitri quando insorgano differenze fra soci, e ciò per evitare la lunga e dispendiosa via dei tribunali. Ma trattandosi di un consorzio coattivo, quali garanzie, quale tutela rappresenta questa disposizione in favore dei diritti di tutti? Sarà despota la maggioranza, perchè nel nominare il Consiglio di amministrazione, avrà creati i giudici che dovranno statuire quali arbitri dei diritti della minoranza. Siccome poi i casi nei quali l'arbitramento sarà più frequente e necessario, saranno proporzionati al numero dei dissidenti pei quali il consorzio è coatto e non volontario, così tanto maggiore si presentava il dovere di preoccuparsi di questa eventualità, volendosi provvedere davvero ad una efficace tutela dei diritti della minoranza.

Nell'articolo che ci viene proposto, o si contempla il solo consorzio volontario, oppure si contiene una disposizione che io non trovo abbastanza esplicita; quindi in tutti i casi mi sembra che converrebbe rimediare, e l'onorevole signor ministro efficacemente lo potrebbe con un supplemento all'articolo stesso, riflettente in modo esplicito i giudizi arbitrali nei consorzi coatti.

Non si tratta che di dichiarare: che nei consorzi

coattivi, il contratto, od il regolamento che sarà approvato dall'autorità giudiziaria, potrà come il contratto volontario deferire agli arbitri le questioni fra soci, semprechè però l'autorità giudiziaria abbia imposto nel suo regolamento ai consorti di creare una rappresentanza nella quale i membri sieno in proporzione precisa del numero degli aderenti e dei dissidenti.

Allora sì che i rappresentanti della minoranza, chiamati ad essere arbitri nelle questioni che i membri della minoranza possono avere col consorzio, offriranno una seria garanzia ai diritti di tutti, e saranno arra di un andamento tranquillo nell'amministrazione.

Se le minoranze hanno la sicurezza di non poter essere soverchiate dalla maggioranza, le questioni riusciranno meno frequenti e sarà più rado il caso del ricorso ai tribunali, il quale trae seco una spesa non lieve e semina odii che difficilmente si placano.

Ora, una parola sull'articolo 8, tanto che l'onorevole ministro possa trovarsi in grado di sapere, quando io proporrò una modificazione in via di emendamento, se meriti o no di venire accettata.

L'articolo 8 sancisce che i consorzi possano ottenere il vantaggio dell'uso perpetuo di pubbliche acque quando siensi a' sensi della presente legge costituiti.

In questa promessa o concessione, è insito, a parer mio, una specie di anacronismo.

Voi volete che il consorzio sia costituito; quindi, se si tratta di consorzio coattivo, abbia la sanzione dei tribunali, corra tutte le peripezie del procedimento giudiziario, attenda la sentenza col relativo regolamento, anticipi una enorme spesa e poi si presenti al Governo a domandare l'acqua che deve derivare da un rivo, da uno stagno, da un fiume. Questo, come si direbbe, è un mettere il carro avanti ai buoi, perchè se il Governo ricusa, a che servono tante brighe, a che sonosi fatte tutte queste spese?

Non sarebbe più logico che i promotori del consorzio, appunto per aver titolo a costituirlo secondo le norme di questa legge, cominciassero coll'ottenere dal Governo l'uso di una determinata quantità d'acqua alle condizioni che il Governo crede di imporre per i bisogni del consorzio futuro?

Così mi sembra si sarebbe raggiunta una grande utilità ed evitate spese, non costringendo gl'interessati a costituirsi in modo definitivo per poi vedersi negato ciò che formare doveva l'oggetto della loro società. La logica vuole, quanto la prudenza, che dell'oggetto della loro società, dell'uso dell'acqua, siano anticipatamente sicuri.

Dal momento che il relatore ha dichiarato di modificare nel senso voluto dal signor ministro l'articolo primo, non occorre che io parli della forza motrice; ma, siccome il relatore parmi aver aggiunto che la sua modificazione non è che apparente, in quanto che si riservava in un altro articolo di estendere i vantaggi della presente legge alla forza motrice...

CORBETTA, *relatore*. No, no!

BILLIA A. Allora avrò compreso male le sue parole; chè se venisse in discussione la proposta di assimilare i consorzi per la utilizzazione della forza motrice a quelli per l'irrigazione, noi entreremmo in un argomento estraneo ed incompatibile colle ragioni, le speranze, gli scopi dei consorti. (*Bisbiglio*)

Che cosa sono i consorti? Non alludo a quelli della Camera (*Ilarità*); i consorti cui si riferisce la legge sono i comproprietari dei fondi, i quali devono ricavare una utilità dalle acque che *hinc inde* si possono derivare a beneficio dei fondi stessi. Se la qualità di consorte si compenetra ed è insita in quella di proprietario, come si può egli immaginare un consorzio coatto per una forza motrice la quale dia vita ad una industria estranea ai loro fondi ed al loro interesse? Si possono forzare a pagare un contributo, a legarsi in associazione per dar vita a quello da cui non potranno ritrarre un vantaggio?

È vero che tutto si lega in questo mondo, che vi sono delle industrie le quali, se non si confondono, si avvicinano molto all'agricoltura, ma io non so se l'onorevole ministro delle finanze, per le industrie che più si collegano all'agricoltura, quali la macinazione dei cereali, oppure i trebbiatori, vorrà autorizzare questa larghezza di consorzi, dietro la quale verrebbero privilegi ed esenzioni d'imposte.

Io non so, tolte queste industrie agricole, se le altre industrie, come sarebbero, per esempio, le seghe di legnami e gli opifici di qualunque sorta, per un vantaggio molto discutibile che potrebbero recare ad una determinata località o provincia, possano obbligare i proprietari di fondi a contribuirvi, mentre i soci industriali potrebbero sopperire benissimo, con una macchina a vapore, alla forza motrice che vogliono ricavare a spese dei terzi. Mi sembra sia per lo meno fuori del caso parlare della forza motrice, trattando dei consorzi, e debbo dichiararmi perfettamente d'accordo col signor ministro, in quanto respinge questo pleonasma alla legge che egli ha presentata.

Ma i pleonasmii non finiscono qui, e la Commissione ne ha introdotti degli altri, che ha consacrati in appositi articoli, il 12, 13 e 14; articoli perfettamente inutili.

L'articolo 12, parlando dei comuni e delle provincie che intraprendono opere di derivazione di acque per la irrigazione e parificandoli ai consorzi nell'ammetterli a godere delle disposizioni di questa legge, necessariamente dichiara cosa che è già ammessa e ritenuta dallo spirito della legge attuale e dalla lettera di tutte le altre leggi.

Se in un contratto il comune o la provincia figura quale contraente, non può negarsi a lui, perchè comune o provincia quel beneficio a cui ha diritto qualunque privato che si trovi nella condizione di poter diventare consorte. Ora perchè dichiararlo? Sarebbe quasi un dubitare che in altri casi, o rispetto ad altre

leggi il comune o la provincia potessero subire una diminuzione di capo.

L'articolo 13 porta una restrizione alle disposizioni del Codice civile, quindi, più che inutile, è dannoso. Il Codice civile, negli articoli a cui ho già accennato, contempla una questione complessa rispetto alle acque. Può esserci abbondanza incomoda, oppure penuria di acqua in determinati fondi; nell'un caso e nell'altro, espellere quelle che sono di troppo, condurvi quelle che mancano, voi potete col mezzo di consorzi facoltativi o col mezzo di consorzi coatti. Se veniamo a stabilire in un articolo speciale di questa legge qualche cosa che infirmi o distrugga la parità di condizioni sancite per la condotta delle acque, quanto per la loro espulsione, ossia pel prosciugamento o le bonifiche, veniamo a diminuire la latitudine, che oggi ci è concessa dal Codice civile.

Si potrebbe questa parità riconoscerla invece e confermarla nella legge attuale; ma io non voglio mettere a pericolo la riuscita del progetto quale ci venne presentato, esigendo che i consorzi facoltativi o coatti da esso disciplinati possano estendersi anche alle bonifiche ed ai prosciugamenti. Dal momento che l'onorevole ministro ha creduto che non fosse utile proporlo in questa legge, non voglio farmi giudice io di una convenienza, sulla quale non potrei, con sufficiente conoscenza di causa, pronunciarvi. Nondimeno lasciando stare il più, non intendo perdere il meno, e non voglio che le disposizioni del Codice civile, le quali sanzionano una libertà ed un diritto, possano venire menomate da una disposizione di legge, la quale non trova il suo posto in questa materia.

Viene infine un articolo 14, articolo esclusivamente lombardo, e appunto perchè tale, e poscia perchè inutile, domando che venga cancellato dal progetto. La Commissione dice:

« I consorzi per irrigazione ed utilizzazione di forza motrice già costituiti od approvati con decreto reale, i quali non abbiano ancora dato principio all'esecuzione delle relative opere all'epoca della pubblicazione della presente legge, godranno per effetto del medesimo delle disposizioni e loro conseguenze di diritto, di cui agli articoli 4, 6, 8, 9 e 10. »

L'articolo 2 comprende già i consorzi da stabilirsi come quelli già costituiti, ed offre a tutti uguali vantaggi purchè si uniformino alle disposizioni della legge. Se il consorzio è già stabilito e vuole uniformarsi al disposto della legge, nulla vieta che egli abbia a goderne dei vantaggi.

Perchè dichiarare in una disposizione speciale della legge quanto è già statuito in via generale? Perchè prevedere e dichiarare un caso solo, il quale può significare una ingiusta esclusione di altri casi? Perchè creare una fonte di dubbiezze, senza portare un vero giovamento a coloro stessi cui si vorrebbe giovare? Io credo assolutamente inutile, per lo scopo per cui fu

fatta, la disposizione dell'articolo 14 e perciò la combatto.

Nel concetto e nella lettera di questa legge, oltre la qualità di corpi morali, anche un altro vantaggio si consente a questi consorzi, ed è la esenzione dei fondi consortivi da tributi prediali sull'aumento di reddito. Nè basta ancora. C'è pure una disposizione la quale esonera gli atti dei consorzi dalla tassa di registro, sottoponendoli invece ad una tassa fissa di lire 10. Ma qui il signor ministro, cercando il bene, io credo che in pratica non lo abbia raggiunto. Ci sono delle provincie dove la proprietà è divisa e suddivisa, dove centinaia, forse migliaia, possono essere i consorzi, dove numerosissimi possono presentarsi gli atti, le transazioni, le stipulazioni nelle quali il consorzio è contraente in confronto di terzi.

Se noi, colla intenzione di fare un beneficio al consorzio, diciamo che pagherà sempre la tassa fissa di lire 10, in certi casi veniamo ad arrecargli un vero vantaggio, ma in altri, e forse nei più, veniamo pure ad aggravarlo. Quando la legge di registro e bollo colpisca con una tassa al disotto di lire 10 un atto qualsiasi, e di questi ce ne possono essere molti, coll'aver stabilito un limite minimo superiore ed invariabile, veniamo ad imporre un onere non a procurare un risparmio ai futuri dei consorzi. Vorrei quindi che offrendo un beneficio, beneficio ci fosse, e venisse dichiarato in modo da non lasciare dubbiezze nella sua pratica applicazione.

Detto ciò, mi riservo, articolo per articolo, di proporre quegli emendamenti che appunto si ispirano alle cose che brevemente ho esposte.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Plutino Agostino.

PLUTINO AGOSTINO. Io approvo il presente progetto di legge; l'approvo perchè tende a migliorare le condizioni agrarie della penisola che tanto ne abbisognano.

È doloroso veramente il riflettere che sopra 30 milioni di ettari di superficie del territorio italiano, dedotti 10 milioni tra boschi e pascoli, dei 20 milioni che restano non ne abbiamo coltivati che 16 milioni; quattro milioni sono incolti o paludosi.

Io faccio plauso al ministro di agricoltura, industria e commercio che, dopo di essersi occupato così zelantemente a promuovere gli interessi dell'industria e del commercio, si sia anche ricordato della prima parte del suo compito, vale a dire dell'agricoltura in Italia. Avrei voluto che si fosse cominciato molto prima a pensare all'agricoltura in Italia.

Se noi riflettiamo al prodotto agricolo italiano il quale è l'unico retaggio dei padri nostri ed è l'unica provvidenza per la produzione italiana, noi troviamo dalle statistiche che ogni ettare di terra in Italia non produce di netto che 50 lire all'anno. Dedotti i quattro milioni di ettari che sono incolti, vale a dire il quinto, noi abbiamo che ogni ettare di terreno in Italia non

produce che 40 lire l'anno. Vede quindi l'onorevole ministro di agricoltura e commercio quanto siamo indietro nella produzione di fronte a tutti gli altri paesi molto meno favoriti dalla fortuna e dal clima di quel che siamo noi, e quale differenza esista tra la produzione chilometrica dell'Italia a confronto del Belgio, della Francia e dell'Inghilterra. È quindi indispensabile che l'amministrazione si adoperi a far sorgere degli istituti di credito i quali facilitino immensamente l'agricoltura in Italia; è indispensabile che il capitale si metta in misura di migliorare la condizione agraria del nostro paese, altrimenti non raggiungeremo mai quella grande prosperità che possiamo riprometterci dal nostro territorio.

Tutti i rami d'industria, di commercio, in questi passati anni hanno trovato il loro tornaconto nelle disposizioni legislative. Sia stata la moda, sia stato il genio dell'epoca, sieno le circostanze, il commercio e l'industria hanno trovato in tutte le disposizioni legislative grandi vantaggi. Basta osservare l'aumento della circolazione cartacea quale vantaggio abbia recato a tutti i rami d'industria e di commercio in Italia; la sola agricoltura non ha ottenuto alcun vantaggio.

Ora mi sembra che si sarebbe potuto, ai favori accordati alle Banche, all'industria, al commercio aggiungere qualche cosa a vantaggio della produzione. Per lo contrario, per tutto ciò che riguarda la proprietà fondiaria, non ci sono stati che aggravii sopra aggravii. Io raccomando quindi all'onorevole ministro dell'agricoltura di voler studiare questo sistema, e di tenerne conto, assieme ai suoi colleghi, nell'andamento futuro, dell'amministrazione del regno d'Italia.

La proprietà fondiaria non è stata che continuamente gravata di balzelli, nel mentre che vediamo favoriti tutti gli istituti d'industria e di commercio.

Rifletta bene, l'onorevole ministro, col suo ingegno, col suo talento e con quell'amore che egli ha per il bene del paese, a questa posizione intenibile in cui si trova la proprietà fondiaria in Italia. Chi vive di sola rendita fondiaria non può più andare avanti: ed ecco perchè io mi congratulo coll'onorevole ministro, il quale ci presentò un progetto di legge che può facilitare e migliorare le condizioni agrarie del paese.

È bisognerebbe riflettere una volta che la maggioranza degli Italiani è composta di proprietari e di attinenti alla proprietà; la base fondamentale di tutti i vantaggi in Italia, altro non è che la proprietà fondiaria; e il signor ministro della guerra può ricordare benissimo, a questo proposito, che, fra tutti i coscritti dell'armata, il 60 o il 70 per cento è di coltivatori o addetti alle terre in diversi modi, e che il 30 o 40 per cento soltanto è di un'altra posizione; dunque, per noi, la base fondamentale della nostra esistenza finanziaria e politica non è che la terra, non sono che gli agricoltori ed i proprietari. Uomini di Stato intelligenti do-

vrebbero tener conto di questa posizione di fatto, di queste condizioni speciali del nostro paese. Ma veniamo particolarmente a parlare della legge di irrigazione.

Io avrei voluto che il signor ministro, dopo averci fatto percorrere tutto il mondo colla sua erudita relazione e dopo averci date le nozioni storiche di tutti i mezzi d'irrigazione che la sua elaborata relazione ci presenta, avesse applicato quei principii a qualche cosa di utile: e, veramente, c'era il mezzo di farlo.

Egli dice nella sua relazione che dappertutto si sono trovati dei ruderi che chiudevano le gole delle montagne perchè si riunissero le acque e poi di quelle se ne facessero delle grandi derivazioni con costruzioni di canali: e veramente la posizione geografica ed idrografica d'Italia si presenta nelle stesse condizioni. Noi abbiamo l'immensa catena degli Appennini che divide tutta l'Italia dal nord al sud e ci sono da una parte all'altra dei contrafforti per dove scorrono questi torrenti che formano il vantaggio dell'irrigazione in tutta l'Italia.

Ebbene, qual è la consuetudine che regge in atto? I più diligenti possessori dei terreni vicini ai torrenti hanno chiuso con argini detti fiumi, e si sono appropriate delle acque. Questo loro possesso mantenuto dall'amministrazione locale, perchè passato in uso, andò soggetto a delle ripartizioni periodiche ogni trenta, ogni venticinque anni, e al variare delle agricolture nelle contrade, con queste ripartizioni periodiche stabilite dall'amministrazione s'irrigano tutti i territori che non sono nè le pianure della Lombardia, nè quelle del Piemonte. Vi parlo degli agrumeti, in tutti i territori ove esiste quella coltura. Ebbene, signori, i riverani (non so se avete mai pensato a questo fatto) formano la minoranza della totalità dei possessori dei terreni circostanti.

Nel concetto della vostra legge avete voluto sostenere i diritti della maggioranza, ed avete fatto benissimo, i diritti acquisiti; ma, nello stesso tempo, il concetto pratico della vostra legge, il concetto finale, unico, è quello di far sì che l'esuberanza delle acque vada a vantaggio comune di tutti gli altri, vada a vantaggio dell'agricoltura. È questo il concetto che fa trasparire nella sua relazione il signor ministro dell'agricoltura, ed anche la Commissione nella sua relazione. Ma per le disposizioni di tutti gli altri Stati da voi riferiteci, non avete voluto spingervi sino a quel punto, e vi siete trincerati sotto le disposizioni degli articoli del Codice civile, il quale precisamente stabilisce che le maggioranze per entità (notate bene come è definita dall'articolo 778 del Codice civile la maggioranza, non per numero, ma per entità) sono quelle che stabiliscono la maggioranza. Dunque, in forza degli articoli di legge del Codice civile, voi non potete avere consorzi futuri per derivazioni d'acque, se le maggioranze sono interessate a non fare succedere il consorzio.

Ora, vicino ai piccoli torrenti, ove ci sono quattro, cinque, dieci proprietari grandi che vi costituiscono la massima parte dei possessori d'aranceti, d'agrumeti, essi sono interessati a che il consorzio non succeda, perchè si trovano bene col possesso delle loro acque, perchè non vogliono costruire i canali di deviazione per non assoggettarsi ad una spesa, i quali canali poi avrebbero prodotto un grande aumento d'acque da ripartire a tutti i proprietari lungo le adiacenze del torrente. Ed io che mi trovai nell'amministrazione di queste faccende, ho veduto molte volte il contrasto tra il possessore attuale dell'acqua e la popolazione che cerca il modo di ottenere un miglioramento di opere per avere l'acqua stessa in maggior quantità da ripartire fra tutti.

Io avrei voluto che il signor ministro di agricoltura si fosse fatto questo concetto. Egli ha voluto sempre sostenere il consorzio risultante dalla volontà della maggioranza; egli disse che noi quando abbiamo la maggioranza possiamo fare il consorzio, ed il consorzio allora sarà obbligatorio. Ma, dico io, se la maggioranza è interessata a che il consorzio non succeda, noi non avremo mai consorzio, e resteremo sempre con le acque in questa condizione, che esse si presentano con un volume immenso allo sbocco delle colline, e poi, scese nelle pianure, non hanno più che il decimo od il duodecimo della loro massa primitiva, poichè appena esse lasciano le gole delle montagne e si mettono a scorrere nell'alveo arenoso del torrente, si disperdono, s'infiltrano e spariscono: e noi vediamo che le acque le quali hanno per dieci o dodici mulini di volume, secondo la vostra misura, alla gola dell'argine in montagna, quando arrivano nella pianura che debbono irrigare, ne presentano appena uno, od un mezzo, perchè esse scorrono nell'alveo del fiume senza che nessun altro se ne occupi fuorchè quelli che ne godono il riparto. Non ci sono canali d'irrigazione, e noi perdiamo questo immenso beneficio della irrigazione di tutti i nostri territori.

Io avrei voluto che il signor ministro avesse adottato il sistema di arginazione obbligatoria che c'è nei nostri paesi. Ivi, in ragione dell'estensione dei terreni ed in ragione della classe di coltura, l'amministrazione locale ripartisce i fondi destinati per perizia amministrativa a tutti i possessori di una data contrada, ed il torrente tale o tal altro il quale è *periziato* d'aver bisogno di sette, di dieci, di cinquanta mila lire di riparazione, di arginazioni, ha assegnata questa somma ripartita fra tutti i possessori a norma della quantità e della classe del terreno, e nessuno si rifiuta di pagare, e l'esazione è fatta amministrativamente, coattivamente in pochissimo tempo.

Io avrei voluto che i consorzi, specialmente per la creazione di questi canali che saranno la benedizione di tutte quelle contrade, fossero obbligatori, perchè questo mi pare che sia il concetto della legge, e che

mi è parso intravedere nelle parole del signor ministro, quando mi parlò dei grandi canali della Lombardia, fatti a spese dei Governi che si sono succeduti ed a spese di quelle intelligenti popolazioni per consorzi; quando mi ricordò il canale di Vercelli, il quale funziona tanto magnificamente. Perchè non ha egli accettato quel principio, vale a dire che tutti quei proprietari i quali possibilmente possono godere dell'acqua, salvi i diritti acquisiti da quelli che sono nel possesso, tutti quelli i quali possono godere dell'esuberanza di quest'acqua venissero compresi nel consorzio ed avessero una parte di quest'acqua stessa?

Io quindi non faccio che due raccomandazioni al signor ministro. Accetto la legge, anche se fosse così circoscritta, perchè reca sempre un gran beneficio, ma io vorrei che il signor ministro, d'accordo colla Commissione, se fosse possibile, studiasse questo mio concetto, vale a dire che, salvi i diritti acquisiti di tutti i riverani di una sorgiva, il consorzio obbligasse tutti i consorzianti a pagare e a godere dell'esuberanza delle acque che si potrebbero ottenere colla costituzione del consorzio, perchè, allo stato attuale, ripeto, se la maggioranza è interessata (la maggioranza per entità, ricordi bene il signor ministro), se la maggioranza per entità, vale a dire, se quattro o cinque grossi proprietari in un torrente qualunque formano la maggioranza, il consorzio non può aver luogo, in forza della vostra disposizione di legge e dell'articolo 778 che ne interpreta la parola *maggioranza*.

Ora la maggioranza per entità è opposta al consorzio. Voi non potete ottenere il principio di migliorare le condizioni agrarie d'Italia ripartendo fra tutti i consorzianti quella parte esuberante d'acqua che si potrebbe ricavare nell'allacciare le sorgive dei torrenti con sua spesa comune che andrebbe a carico del consorzio.

Questa è la preghiera che io fo al signor ministro e alla Commissione onde vedano se possano nei loro articoli coordinare il presente mio concetto.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Ara.

ARA. Siccome io mi trovo d'accordo coi preopinanti nell'essere favorevole alla presente legge, così dirò pochissime parole.

Prima di tutto io non posso a meno di fare gli elogi al signor ministro, non solamente perchè abbia pensato all'agricoltura, ciò che da tanto tempo era desiderato, ma perchè ha fatto precedere la sua legge dal rapporto dettagliato e storico, come ha osservato benissimo l'onorevole preopinante, ed inoltre perchè con questa relazione egli ha cercato di risolvere le questioni di diritto che pure meritavano di essere prese in seria considerazione.

Io credo che sia sempre utile che i ministri facciano precedere elaborate relazioni alle loro leggi perchè, in tal caso, facilmente e anche in modo più spiccio procedono i lavori della Camera, ed è facile riconoscere

il vantaggio di questa legge solamente tenendo calcolo dello scopo di essa.

Con essa e colla costituzione dei consorzi in corpi morali, si dà alla riscossione dei tributi dei soci il privilegio fiscale, « cioè per quattro anni; » si dà l'esenzione dalle tasse proporzionali per le spese di primo impianto, non che l'esenzione dalle imposte per trenta anni pel maggior valore del terreno irrigato.

Mentre questa legge non può a meno di favorire gli interessi generali dei contribuenti, arreca un vantaggio diretto allo Stato. La Camera conosce le ingenti spese incontrate dal Governo pei canali demaniali detti canali *Cavour*. Quando parlo dei canali *Cavour*, parlo con cognizione di causa, perchè ho avuto l'onore di essere presidente di quella società, e se ho rinunciato a questa carica, vi ho rinunciato pel desiderio di trovarmi con voi. Posso adunque dirvi che le spese fatte in questi ultimi anni non sarebbero produttive in proporzione alla loro importanza se non venisse adottata questa proposta di legge. Si sono costruiti con lodevole sollecitudine diversi canali così detti principali, per introdurre l'acqua nel Novarese e nella Lomellina, ma se non si creassero consorzi per le opportune diramazioni, questi lavori tornerebbero quasi inutili, e il Governo, che concorse nella spesa, avrebbe sprecati i denari.

Invece, se con alcuni favori si vorrà promuovere la formazione dei consorzi, i consorzi si faranno estesissimi, e per le molte derivazioni d'acqua che si faranno, non solo il Governo sarà esonerato dal peso delle garanzie, ma la società sarà in condizione di poter fare da sè. Essendo favorevole alla proposta di legge, vorrei che se ne potessero ottenere tutte le utili conseguenze. Non divido l'opinione dell'onorevole Billia, il quale crede che non sia regolarmente formulato il primo alinea dell'articolo 1, perchè, dice, dal Codice civile è stabilito già il consorzio col disposto degli articoli 657, 658, 659, 660 e 661; dunque, così l'onorevole Billia, non dovete dire che con quegli articoli la irrigazione è stabilita e regolata; ma, ammettendo che sia già regolata, non dovete fare altro che dichiarare che possono essere i consorzi costituiti in corpi morali.

Io ho già detto, ed ora ripeto che dalla relazione appaiono risolte diverse questioni di diritto. Fra queste eravi quella che si riferiva alla portata degli articoli del Codice civile succitati.

Potevano i medesimi applicarsi a tutte le irrigazioni generalmente?

Essendovi un dubbio al riguardo, venne dal Ministero assoggettato alle deliberazioni del Consiglio di Stato, dubbio che, pure anche dopo il parere del Consiglio di Stato, potrebbe sempre essere messo avanti.

Cosa si vuole fare con questa legge?

Togliere questo dubbio in modo tale che qualsiasi le irrigazioni, senza alcuna distinzione, debbano essere

comprese nel disposto del Codice civile. E come si deve fare una legge la quale deve avere effetti futuri, sarebbe stata mancanza del Ministero qualora non avesse risolti questi dubbi.

L'onorevole Plutino Agostino ha osservato essere quasi impossibile la costituzione dei consorzi quando non vi sia l'adesione della maggioranza dei grossi proprietari, ed al riguardo ha accennato all'articolo 678.

Io credo che l'onorevole Plutino non abbia fatto attenzione che l'articolo 678, invece di riferirsi ai consorzi, riguarda le comunioni, e quando si tratta di comunioni che non siano legali, il Codice civile ha stabilito quale sia o non sia la maggioranza.

Ma qui che si tratta di consorzi che devono formarsi secondo il regolamento, la maggioranza sarà stabilita dal regolamento, e, in caso di opposizione, sarà questa giudizialmente risolta.

Tanto è vero che il Ministero ha creduto di accennare le disposizioni dell'articolo 657 al 661, che riguardano i consorzi, e non ha parlato dell'articolo 678 che riguarda la comunione.

Mentre dunque io sono d'accordo nel principale concetto che regola la legge, desidererei, perchè si possano ottenere le conseguenze utili, che s'introdusse una qualche variazione all'articolo secondo, e sono persuaso che la Commissione ed il Ministero non possano avere difficoltà di variare l'articolo in questa parte.

Che cosa si è voluto fare coll'articolo 2 della legge?

Si è voluto stabilire che le decisioni delle questioni tra i soci derivanti dall'esecuzione del contratto possano rendersi esecutive dalle rappresentanze del consorzio.

Io al riguardo non sono della stessa opinione dell'onorevole Billia che crede sia utile di risolvere le questioni amministrativamente dalla stessa amministrazione del consorzio; poichè, volere o non volere, l'amministrazione del consorzio si trova in una condizione speciale verso i consortisti.

Infatti i consortisti individualmente hanno un interesse che qualche volta è contrario od almeno in opposizione all'interesse generale, che l'amministrazione del consorzio deve tutelare.

Dunque in questo caso l'amministrazione diverrebbe parte. Onde evitare un tale inconveniente si potrebbe adottare una modificazione di concetto seguendo altri esempi pratici, fra cui quello citato dall'onorevole Plutino dell'associazione nel Vercellese che funziona fin dal 1854.

Nell'associazione del Vercellese, stata approvata con una legge speciale, è stato ammesso il Consiglio degli arbitri, il quale Consiglio degli arbitri non solamente funziona, ma funziona in modo tale che si può dire che da tanti anni che esiste l'associazione del Vercellese non esistono più liti; il Consiglio degli arbitri però non ha giurisdizione definitiva. Egli non è un tribu-

nale speciale, egli non emette che quel giudizio che emettono gli arbitri nelle società commerciali con diritto però di dare provvedimenti esecutori, con tanto vantaggio degl'interessati in materia d'irrigazione.

Come vede la Camera, non è mia intenzione, e non lo farei mai, di venire qui a proporre dei tribunali speciali. Sono contrario a togliere la giurisdizione dei tribunali ordinari. La mia intenzione è semplice, di sostituire cioè all'amministrazione del consorzio il Consiglio di arbitri, e spero che questo mio desiderio possa essere favorevolmente accolto dal ministro e dalla Commissione.

Del resto io non divido l'opinione dell'onorevole Billia, che sia inutile l'articolo 13 della legge che riguarda i bonificamenti e miglierie di terreni, pei quali si è stabilito che debba considerarsi in vigore la legge del 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Diffatti, o signori, lo scolo artificiale deve avere dei provvedimenti speciali, perchè i lavori pubblici che riguardano l'interesse generale devono provvedere e nell'interesse dell'igiene e per gl'inconvenienti che occorrono, senza che abbiano lo scopo diretto, che è quello dell'irrigazione del terreno. La legge esiste dal 1865; è una legge puramente amministrativa; se non si dichiarasse, potrebbe dubitarsi, trattandosi che il Codice civile è posteriore alla legge, che fosse stata in seguito abrogata; mi pare che, dovendosi fare una legge, debba anche questo dubbio essere del tutto levato.

Intanto, con riserva, in occasione della discussione degli articoli, di proporre qualche modificazione, io accetto in massima la legge che stiamo discutendo, e nutro fiducia che sia approvata dalla Camera.

BORRUSO. Nell'accettare questo progetto di legge in massima, perchè lo credo molto utile all'agricoltura, e nell'encomiare l'onorevole ministro per averlo presentato, io debbo però dire nello stesso tempo che mi pare incompleto, dappoichè con esso si provvede alla parte che riguarda l'irrigazione, e non si provvede al prosciugamento delle paludi, parte che io credo ugualmente, anzi più interessante della prima, perchè, se l'irrigazione porta un utile all'agricoltura, inquantochè rende proficui i terreni che ne godono, la prosciugazione delle paludi fa di più: rende fruttiferi i terreni che non lo sono affatto. Dunque nel primo caso si tratta di aumentare la rendita, nel secondo si tratta di costituire una rendita che non esiste. Per conseguenza io credo che una legge sul prosciugamento e bonificazione avrebbe dovuto avere la preferenza, o per lo meno si avrebbero dovuti presentare contemporaneamente questi due progetti di legge.

Nell'accettare in massima questo progetto di legge, io non posso però uniformarmi a tutte le esenzioni che si vogliono accordare ai consorzi per le irrigazioni. Io credo che in fatto di esenzioni noi dobbiamo andare molto piano; dappoichè, se vogliamo che le imposte fruttino, e che non sia necessario di aumentarle, ma

che invece si possano in un tempo più o meno lontano diminuire, bisogna che tutti i cittadini paghino in proporzione delle loro sostanze; e se noi cominciamo ad esentare oggi una classe di cittadini, domani un'altra, le imposte non solo non aumenteranno, ma diminuiranno; e noi, invece di poterle ridurre, saremo obbligati ad aumentarle.

Di due specie sono le esenzioni che si vogliono accordare ai consorzi: la prima riguarda la tassa sul registro e bollo per tutti gli atti che occorrerà di fare per la costituzione di questi consorzi, e nei primi quattro anni della loro esistenza; la seconda riguarda l'aumento del reddito, che possono avere i terreni per effetto dell'irrigazione. Io non avrei difficoltà ad accordare la prima, dappoichè è transitoria e potrebbe di molto agevolare la costituzione dei consorzi; dappoichè, fino a che questi consorzi non fruttano, è giusto che essi non sieno obbligati a pagare quelle tasse che sono riconosciute molto gravi e contro le quali noi abbiamo sempre gridato, e di cui oggi il Ministero stesso riconosce l'enormità quando ce ne viene a proporre l'esenzione.

Non posso però essere d'accordo egualmente col Ministero, in quanto alle esenzioni pel miglioramento che possono avere i fondi per le irrigazioni, dappoichè ritengo che questo toccherà ad un ordine d'idee molto più generale, e che può essere nocivo alla proprietà in generale.

Io credo che i cittadini debbano pagare egualmente, a seconda del reddito dei loro fondi, e questo principio di giustizia distributiva io l'ho veduto applicato forse un poco troppo rigorosamente in altra occasione, a proposito della legge sui fabbricati. Esisteva nelle provincie meridionali una esenzione di quindici anni per i fabbricati di nuova costruzione; e quando si fece la nuova legge sui fabbricati si disse che questa esenzione era una assurdità, e che bisognava che tutti i cittadini pagassero egualmente, e quindi si abolì o per lo meno si ridusse ad un periodo molto più breve, credo di due anni, colpendo anche i fabbricati che già ne godevano, e che erano posti sotto l'impero delle antiche leggi. Io non vedo perchè oggi si debba tornare sui propri passi, e stabilire un principio diverso da quello di allora, perchè si debbano adottare due pesi e due misure, ed accordare oggi ad una classe di cittadini quello che si negò allora ad un'altra.

In quanto poi alla estensione di questo privilegio, io vorrei fare una distinzione. Trovo nella legge due ordini d'idee: uno che erige in corpi morali i consorzi che sono stati stabiliti secondo le norme del Codice civile; un altro che dà a questi consorzi la caratteristica di utilità pubblica.

Io non sarei affatto disposto ad accordare le esenzioni a quelli della prima categoria, cioè a quelli che unicamente si costituiscono in enti morali pel proprio

vantaggio; e sarei disposto ad accordarla, sempre nei limiti in cui ho parlato, a quei consorzi che sarebbero dichiarati d'utilità pubblica. Io troverei questa esenzione molto più ragionevole, dappoichè quando è l'interesse privato quello che dà spinta a questi consorzi io non trovo perchè quest'interesse privato si debba agevolare con delle esenzioni; mentre un interesse di utilità generale mi può spingere ad accordare dei vantaggi e delle esenzioni.

In quanto poi alla parte relativa all'esenzione della fondiaria, io credo che bisogna guardarla da un altro punto di vista. Noi sappiamo come l'imposta sui predii in Italia sia mal ripartita e come tutti i giorni si fa sentire il bisogno di un nuovo ordinamento di questa imposta.

Forse non è lontano il giorno in cui noi saremo costretti a votare una legge di catastazione generale sotto una od altra forma, che ci porti a quella perequazione che sinora esiste solo di nome.

Questo bisogno si fa sentire moltissimo, ed è a deplorarsi come finora il Governo non se ne sia occupato. Nè capisco come si dica sempre che questo è un lavoro lungo, che ha bisogno di anni; ma io credo che quanto più lungo è il lavoro e quanto più è difficile, tanto più presto bisogna pensarvi, poichè, quanto più presto si comincia, tanto più presto si finisce; ed una riforma che potrebbe dare al paese un aumento di più di 100 milioni di reddito io credo che nelle nostre condizioni finanziarie non sia tanto da trascurarsi.

Ora io ritengo che quando noi verremo a questo punto di dover riordinare l'imposta fondiaria, noi troveremo un inciampo in queste proprietà le quali hanno questo privilegio, e dovremo ricercare quale era la loro condizione prima che fossero sottoposte ad irrigazione per opera di questi consorzi, anzichè tassarle nello stato in cui si troveranno quando sarà fatto questo riordinamento generale dell'imposta prediale.

Avuto riguardo a tutto ciò, io mi uniformerei col Ministero in quanto alla esenzione della tassa di registro per tutti gli atti che occorrerebbe di fare ai consorzi nei quattro anni dopo la loro costituzione, ma l'esenzione dall'aumento d'imposta fondiaria, io vorrei intieramente negarla, o per lo meno, invece di trenta anni, io la ridurrei ad un'epoca molto minore, per esempio, a 7 od 8 anni, a quel tempo necessario, perchè nell'impianto di una nuova coltura, i fondi potessero dare quel maggiore reddito che si prevede.

Debbo poi aggiungere, in quanto all'articolo 8, che esso mi pare interamente inutile, dappoichè quello che in esso si dice è detto nell'articolo 133 della legge sui lavori pubblici., nè si aggiunge altro; giacchè si dà ai consorzi la facoltà di ottenere delle concessioni di acqua adempiendo alle formalità richieste dall'articolo anzidetto. Ora, siccome nell'articolo 133 della legge dei lavori pubblici non si determinano le persone a cui questa facoltà si deve accordare, ma si dice in generale che

potranno essere fatte delle concessioni d'acqua a certe date condizioni a chi ne farà la domanda; e siccome i consorzi, sia costituiti in forza della legge civile, sia eretti in enti morali, hanno personalità giuridiche e possono domandare queste concessioni d'acqua, come le può domandare un individuo qualunque, così io non vedo il bisogno perchè si debba constatare qui questo diritto. Io credo che questo diritto esista indipendentemente dall'articolo 8, e che qualunque consorzio abbia diritto di domandare delle concessioni d'acqua, a termini dell'articolo 133 della legge sui lavori pubblici. Anzi io ritengo che questo articolo serva a stabilire una restrizione, dappoichè mentre l'articolo 133 della legge sui lavori pubblici accorda in generale questo diritto, e l'accorda tanto ai consorzi che non hanno ottenuto d'essere eretti in ente morale, quanto a quelli che l'hanno ottenuto, l'articolo 8 viene a limitare solamente questa facoltà ai consorzi che sono stati eretti in ente morale, ed almeno ha l'aria di volerla limitare. Pare adunque inutile a me questa disposizione, a meno che si voglia adottare la riforma che proponeva l'onorevole Billia, nel qual caso avrebbe un'utilità, che sarebbe quella di accordare preventivamente questa concessione, acciocchè i promotori dei consorzi potessero agire con maggiore sicurezza nella loro costituzione.

CASTAGNOLA, *ministro per l'agricoltura e commercio*. Io dirò poche parole, o signori, giacchè i diversi oratori, i quali hanno preso la parola, non hanno impugnato il concetto sul quale si fonda questa legge, lo hanno anzi caldamente favoreggiato, ed unicamente si sono limitati a fare delle parziali osservazioni. Onde io credo che forse sarà il caso di rispondere adeguatamente intorno alle medesime allorquando si verrà alla discussione degli articoli; ed invero le diverse osservazioni che vennero fatte, hanno preso di mira l'una o l'altra disposizione contenuta nei medesimi. Per questo motivo, se l'onorevole Billia, ed anche l'onorevole mio amico Ara, crederanno poi, come hanno accennato, di proporre delle parziali modificazioni ed aggiunte, ed anche combattere qualche articolo della legge, quando faranno le relative proposte, tornerà meglio di rispondere allora, che non adesso nella discussione generale.

Io tengo pertanto ora a limitarmi unicamente ad una risposta, a ciò che è stato detto dall'onorevole Plutino, ed a ciò che è stato detto anche dall'onorevole Borruso, poichè mi sembra che le loro osservazioni abbiano, per così dire, un carattere più generale, che non quelle fatte dagli altri oratori.

Comincerò adunque dall'onorevole Plutino.

Egli, mentre accetta la legge e si dichiara pronto a votarla come è stata presentata, quando anche le sue proposte non venissero accettate, però osserva che noi abbiamo provveduto unicamente alla maggioranza degli interessati, ma non alle minoranze; che pure le minoranze hanno dei sacri interessi, che tante volte può darsi che piccoli proprietari, i quali hanno i loro

fondi frammezzati in quelli dei grandi proprietari, sono paralizzati dal malvolere di questi a poter costituire un consorzio d'irrigazione, attesochè la maggioranza sarebbe dal lato dei medesimi e non dal lato dei piccoli, i quali potrebbero però anche numericamente essere i maggiori.

Ma io osservo al mio onorevole amico che realmente sarebbe stato strano se noi avessimo voluto sancire in una legge il principio che una minoranza possa imporsi ad una maggioranza. È nell'ordine generale che le maggioranze governano e si impongono alle minoranze. Io comprendo che si debba garantire i diritti delle minoranze; che si debba far sì che esse non siano sopraffatte; ma non è possibile spingersi fino al punto che le minoranze abbiano a sostituirsi alle maggioranze e dettare la legge. Ciò non si può ammettere, non solo nell'ordine politico, nelle Assemblee parlamentari, ma neppure nell'ordine economico. Al posto chi ha il diritto di comandare, di sciogliere le questioni, è sempre la maggioranza, e giammai la minoranza.

Prego pertanto l'onorevole Plutino di riflettere a queste mie osservazioni. Nel caso concreto, le leggi generali non danno già una salvaguardia anche a queste minoranze? Se l'onorevole Plutino vorrà esaminare ciò che dispone il Codice civile allorchè parla dell'acquedotto, e della servitù di passaggio che vi è inerente, vedrà come qualunque proprietario abbia diritto di far passare le sue acque attraverso i fondi di altri proprietari, e come questi non si possano opporre. Dunque, se vi saranno dei piccoli proprietari i quali siano paralizzati alla costituzione di un consorzio dall'opposizione di questi grossi proprietari, se essi piccoli proprietari riesciranno ad acquistare una sorgente d'acqua, si renderanno padroni di una derivazione, essi hanno il diritto di potere obbligare anche i grandi a lasciarle passare attraverso alle loro possessioni. Io quindi credo che convenga limitarsi a questo stato di cose; e penso che, se noi volessimo andare molto avanti, e volessimo proprio stabilire un principio che è il rovescio di quello che regola tutti gl'interessi, noi faremmo forse una cosa che non sarebbe accetta, e sarebbe probabilmente respinta dal paese.

L'onorevole Borruso poi, nel mentre accetta la legge, osservava che la medesima era incompleta. Egli diceva: voi provvedete all'irrigazione, ma e al prosciugamento delle paludi? Non è questa una questione di maggiore interesse? Ma non occorre in Italia prosciugare più paludi che derivare acque per l'irrigazione?

Io non mi faccio a contrastare ciò che dice l'onorevole Borruso. Io credo che disgraziatamente la malaria infesti troppe parti delle nostre provincie, e che, pur troppo, vi sono molti terreni paludosi, che assolutamente è necessario di bonificare. Ma facciamo una cosa per volta.

La materia del bonificamento è cosa che appartiene al ministro dei lavori pubblici, e, come voi avete udito altra volta dal mio collega, egli studia questa materia, e, se non erro, ha preso un formale impegno di presentare un disegno di legge relativo a questi provvedimenti ed al modo migliore per spingere i bonificamenti. Io che ho adesso l'incarico del Ministero di agricoltura, ho dovuto restringermi a ciò che era di mia competenza, e provvedere alla irrigazione; prego quindi l'onorevole Borruso a contentarsi per ora di questa legge. È già un passo, l'ha detto egli stesso, ed io spero che in seguito se ne potrà fare un altro maggiore, quando il ministro dei lavori pubblici presenterà il progetto di legge sui bonificamenti.

L'onorevole Borruso ha poi mosso appunto al sistema introdotto in questa legge di accordare alcune esenzioni di tributi od almeno lo vorrebbe di molto modificato. Non c'è dubbio che l'eguaglianza in fatto di tributi deve essere ed è infatti il principio della nostra legislazione; però è da avvertire che in questo caso, se lo Stato si limita a non percepire un aumento di imposte, esso fa un'operazione di tornaconto. Limitando per qualche anno la quota delle sue imposizioni, esso è però sicuro di percepire di più in seguito. Mediante queste temporanee esenzioni si aumenta la produzione e dopo qualche anno la messe a raccogliere è maggiore. Accordando queste esenzioni, noi facciamo come il buon agricoltore, il quale spesso fa alcune spese, non già di utile immediato, ma che lo daranno abbondante negli anni avvenire.

Se noi accordiamo alcune esenzioni temporanee a coloro che si sobbarcano a questa spesa non leggera di opere per la irrigazione, nessun danno ne verrà allo Stato, ancorchè certe esenzioni vadano sino al periodo di 30 anni. Noi, ripeto, diamo opera bensì ad aumentare la ricchezza privata, ma nello stesso tempo prepariamo alla finanza un avvenire più lieto.

D'altronde, senza questa legge i consorzi forse non si costituirebbero, e quindi nè la privata nè la pubblica ricchezza se ne avvantaggerebbero. Inoltre io posso osservare che specialmente l'esenzione portata dall'articolo 10, contro la quale ha diretto più particolarmente le sue osservazioni l'onorevole Borruso, è forse più apparente che reale, perchè in fatto i catasti non si rettificano di soventi e passano spesso lunghi anni prima che ciò si verifichi. Quindi, quand'anche un fondo sia aumentato e dia un reddito maggiore, non è immediatamente soggetto perciò a tassa maggiore.

Ad ogni modo io dico che comunque si faccia questa esenzione, la quale si limita unicamente a non tassare quell'aumento di reddito derivante dall'irrigazione, la medesima sarà sempre proficua allo Stato.

Quanto all'articolo 8 mi piace di osservare all'onorevole Borruso che forse egli non ha letto una relazione che ho presentata al Consiglio di Stato ed il parere di quel dotto Consesso, onde mi piace di insistere che

non è inutile la disposizione in esso articolo contenuta.

È sorta una viva contestazione in seno all'amministrazione se l'articolo 133 della legge sui lavori pubblici potesse aver effetto o fosse stato distrutto dall'articolo 420 del Codice civile, il quale dichiara inalienabile il demanio dello Stato.

Si è creduto che l'articolo 420 del Codice civile, che stabilisce il principio dell'inalienabilità del demanio dello Stato fosse di ostacolo alla concessione ad uso perpetuo dell'acqua per l'irrigazione.

Il Ministero, al quale ho l'onore di presiedere, aveva creduto che l'articolo 133 avesse tutta la sua forza e che l'articolo 420 del Codice civile non lo avesse derogato. Ma siccome la cosa era molto controversa, come appare dalla relazione, si stimò opportuna cosa di prendere questa occasione per porre termine alle dubbiezze con una interpretazione legislativa.

Egli è evidente che le grandi opere di irrigazione e quelle a scopo industriale non possono sorgere senza una concessione perpetua delle acque; è necessario che coloro i quali si sobbarcano alla spesa per l'apertura di canali e per l'impianto di edifici siano sicuri che l'acqua, la quale costituisce la base delle loro operazioni, non verrà mai a mancare.

Io spero che queste osservazioni che ho fatte all'onorevole Borruso faranno sì che egli, come d'altronde mi pare abbia già dichiarato, dia voto favorevole alla legge, e desista dall'opposizione che ha fatto ad alcune parti di essa.

PLUTINO AGOSTINO. Oltre il concetto generale della legge che favorisce l'agricoltura, io soprattutto ho fatto plauso al ministro d'agricoltura e commercio per l'articolo 10 che egli ha inserito nel suo progetto di legge, articolo il quale è l'inizio dell'incoraggiamento che si dà all'agricoltura per mezzo dei risparmi che si presentano sui miglioramenti e sull'impiego dei grandi capitali che si debbono spendere per migliorare le condizioni agrarie del nostro paese.

Se l'onorevole Borruso avesse pensato che per ridurre un terreno da arido ad irriguo occorre una grande spesa d'arginazione e di altra grande spesa per mettere in livello il terreno, perchè non si può irrigare il terreno se non è livellato; se avesse pensato che sono necessarie grandi costruzioni idrauliche per tirare l'acqua, per le quali ci vogliono sette od otto anni prima che diano alcun prodotto, perchè ogni sorta di agricoltura, anche irrigua, non produce che dopo sette od otto anni; di più, se egli calcolasse gli interessi del capitale impiegato per questi lavori, egli non dovrebbe che congratularsi col ministro d'agricoltura e commercio, il quale, con una savia preveggenza, volendo incoraggiare l'agricoltura, ha stabilito che per un trentennio fossero esenti dalle tasse, vale a dire fossero compensati degli interessi dei capitali impiegati per ottenere un tale vantaggio.

Il risultato economico profittevole allo Stato non deve dipendere solo dalle imposte annuali che si devono pagare, ma dipende dall'aumento della prosperità generale, dallo scambio, e parte dalle spedizioni, dalle tasse sui bastimenti che arrivano e che caricano; insomma dipende da un cumulo di circostanze economiche e finanziarie. Nè bisogna ritenere che solo sia utile pel Governo la tassa fondiaria; questo è il minimo dei vantaggi che ne ritrae lo Stato.

In conseguenza io applaudo tanto più al ministro di agricoltura e commercio, perchè questo è un primo esempio di un incoraggiamento indiretto dato all'agricoltura; quindi io non posso che approvare il progetto di legge.

BORRUSO. L'onorevole Plutino ricordava le spese immense che occorrono per rendere irriguo un terreno secco, ma contemporaneamente doveva pure tener conto dei vantaggi che si ottengono dall'irrigazione. Un terreno che da secco diventa irriguo acquista un valore dieci volte maggiore, quindi se in ciò si è impiegato un capitale, se ne raccolgono i frutti ad usura. Quando poi si verrà alla catastazione dei fondi così migliorati, si terrà conto dei capitali impiegati e si stabilirà l'imposta sul reddito netto dei medesimi. Fra le spese saranno naturalmente contemplate quelle d'impianto come tutte le spese che saranno state necessarie per rendere i fondi irrigui.

Riguardo a tale questione l'onorevole ministro diceva che l'esenzione dei tributi è più apparente che reale, dappoichè pel momento non si potrebbe aumentare l'imposta prediale per questi fondi, mentre le revisioni dei catasti si fanno a lunghe scadenze. Questo è perfettamente vero, ma è questa appunto una ragione per non accordare la proposta esenzione che non produce ai proprietari che un bene apparente, e può essere causa allo Stato di un danno reale. Io l'ho detto che in questa quistione non mi preoccupo tanto dello stato attuale, quanto del caso in cui una riforma catastale dovrà farsi; quando procederemo a questa riforma, se si saranno stabiliti privilegi, questi c'inceperanno la strada, ci opporranno difficoltà serie che bisogna sin da ora prevedere e scongiurare.

CORBETTA, relatore. Sarò brevissimo dopo il molto che ha detto l'onorevole ministro, ed anche pel fatto abbastanza nuovo che anche gl'iscritti contro la proposta di legge si sono alla medesima mostrati favorevoli. Per la quale considerazione sono ben lieto questa volta, nell'argomento che ci occupa, di trovarmi di conserva coll'onorevole Billia. Ciò detto entro nell'argomento.

L'onorevole Billia proponeva una modificazione all'articolo 1 della legge, dicendo che non abbisognava nel riguardo una dichiarazione autentica del legislatore, avvegnachè gli articoli 656, 657, 658, 659, 660, 661 del Codice civile dispongono già, taluno per quanto ha riguardo ai consorzi facoltativi, tal altro per ciò che

riguarda i consorzi obbligatorii, per modo che nessuna nuova disposizione legislativa può occorrere all'uopo.

Ma io richiamerò all'attenzione della Camera, e alla memoria dell'onorevole Billia, come invece la interpretazione dei citati articoli fosse invece alquanto controversa: tanto è vero che il ministro di agricoltura e commercio nel 14 luglio 1870, aveva presentato un progetto di legge il quale si ispirava a ben diverso concetto, cioè a dire al concetto del consorzio facoltativo; e come in seguito, essendosi sciolta la Camera ed essendosi nel frattempo sentite molte Camere di commercio, comizi agrari, ed essendosi pubblicati parecchi scritti che si occuparono della controversa materia, essendosi rilevato da ogni parte come il concetto della legge del 1870 potesse riguardarsi quasi come un passo retrogrado da quanto era già stabilito nel Codice civile, si fu allora che il ministro domandò il parere del Consiglio di Stato, il quale a sezioni riunite decise così fatta questione nel senso che consacra il progetto in discussione.

Mi pare poi che il Consiglio di Stato ammise anche nel suo parere, che l'onorevole Billia poteva leggere allegato alla relazione del Ministero...

BILLIA A. L'ho letto.

CORBETTA, relatore. Tanto meglio, ne doveva trarre le conseguenze; avrebbe veduto, dico, come lo stesso Consiglio di Stato emise il dubbio che l'articolo 657 per i consorzi facoltativi e l'articolo 659 per i consorzi obbligatorii, era dubbio se potevano riferirsi anche ai consorzi avvenire, oppure ai soli esistenti; appunto perchè vi si parla di amministrazione, di difesa, di esercizio di diritti.

Ciò posto, mi pare necessaria una specie di dichiarazione autentica, e prego la Camera a seguire perciò la dicitura che si trova nell'articolo del Ministero, nel quale appunto è detto come i consorzi per le irrigazioni sono regolati dalle disposizioni del Codice civile, venendo così a togliere in forma legislativa il dubbio che nel proposito poteva e può sollevarsi.

Poco dirò delle altre obbiezioni fatte dall'onorevole Billia, inquantochè l'onorevole Plutino e l'onorevole Ara hanno a lui risposto prima di me, ed hanno risposto in modo migliore certo di quello che avrei saputo far io. Solamente mi occorre, ed è mio dovere, come relatore, di rispondere a lui in quanto riguarda ai tre articoli che egli ha chiamato (con molta cortesia) pleonasmi; voglio dire gli articoli 12, 13 e 14 aggiunti dalla Commissione al progetto ministeriale.

Se l'onorevole Billia ci guarda per entro vedrà che infine non sono un pleonaso.

In quanto all'articolo 12, sta bene, io lo ammetto che si poteva anche sottintendere, ciò nullameno egli conosce come anche in Comitato questa raccomandazione ci venne da più parti, ed anzi fu soggetto di una deliberazione del Comitato stesso; perchè pareva assai inopportuno ad alcuni che non si potessero accordare

alle provincie ed ai comuni quei diritti che si accordavano a personalità isolate, mentre i comuni e le provincie non sono appunto che riunioni di persone.

In quanto all'articolo 13 non è niente affatto un pleonasma, perchè la Commissione ed il Ministero, non avendo in questa legge voluto sancire altra disposizione se non quelle relative ai consorzi d'irrigazione, e non estendere la propria *efficienza* ai consorzi per scoli, bonifiche e prosciugamenti, ne veniva che era assolutamente pensile la legislazione al riguardo, giacchè, come ha detto l'onorevole Ara, il Codice civile è posteriore alla legge di cui è discorso, non solo, ma questa legge, richiamando gli articoli del Codice civile puramente per quello che riguarda i canali di irrigazione, poteva sorgere dubbio da quale legislazione doveva essere retta la materia. Egli è perciò che noi, ottemperando al desiderio espresso da molti dei nostri colleghi, abbiamo creduto di scrivere l'articolo 13, il quale richiama le disposizioni opportunissime della legge sui lavori pubblici per quanto riguarda i consorzi di bonifiche, di scoli e di prosciugamento.

In quanto all'articolo 14 che l'onorevole Billia ha chiamato lombardo, io non so che dirgli; mi è sovenuto, quand'egli pronunciava questo epiteto, il fatto di quel tale che voleva mettere le risaie sulle montagne. (*Si ride*) Io non so se esso ha il merito od il demerito di essere lombardo; se la Lombardia ha delle acque, è assai facile che le disposizioni che vi si riferiscono si applichino alla Lombardia, e meglio che ad altre regioni d'Italia, ma non credo che in ciò si possa trovare nessun carattere di quell'aggettivo lombardo, che mi pareva avere un colore sinonimo di campanilismo (*Segni di diniego*), e, se mi sono ingannato, tanto meglio.

Quell'articolo 14 adunque, a mio modo di vedere, non è un pleonasma, perocchè serve a dispensare tutti quei consorzi i quali finora sono stati riconosciuti per mezzo di decreto reale, dal dover ottemperare, o per lo meno togliere il dubbio che essi dovessero ottemperare alle diverse disposizioni che sono contenute nella presente legge, e non potessero godere di quei benefizi che nella medesima sono providamente sanciti per il bene agricolo del paese.

Sia come vuoi, io spero che lo stesso onorevole Billia dovrà riconoscere che infine non guasta quello che spiega un concetto che nella sostanza e nell'essenza egli pure non combatte.

L'onorevole Billia ha combattuto l'articolo 1 della Giunta; in quel momento io ho dovuto fare dei segni di diniego che a lui saranno sembrati non molto chiari; mi faccio perciò a spiegarne il perchè.

La Commissione aveva messo l'aggiunta: *e per la creazione di forza motrice*, ma è avvenuto un errore, come avviene quando i relatori, stampanosi le relazioni durante ferie parlamentari, sono assenti, ed invece di *e fu stampato o*; lo che ha ingenerato il so-

spetto molto ragionevole che la Commissione volesse estendere i consorzi tanto facoltativi quanto obbligatori, non solo allo scopo precipuo e specifico dell'irrigazione, ma anche allo scopo di creazione di forza motrice.

Ora, se così fosse stato, certamente tutte le ragioni messe innanzi dall'onorevole Billia sarebbero giustissime, ed io mi vi associerei; imperocchè ammetto anch'io che oggidì, se si possono fare dei sacrifici, se si può scostarsi qua e là dalla legge comune, se si possono stabilire delle esenzioni di imposta per quanto riguarda un aiuto ed un soccorso all'agricoltura, tanto degna di appoggio e di soccorso, non si potrebbe parimente e con identità di ragioni farlo per quanto riguarda l'industria. Ma non così era il concetto della Commissione; epperò lo spiegheremo meglio con un articolo aggiuntivo, che credo lo stesso onorevole ministro non avrà difficoltà di accettare. (*Segni di assenso del ministro*)

Le considerazioni che ciò consigliano sono queste: io prego la Camera a voler considerare che nessun consorzio d'irrigazione può costituirsi, applicando sempre tutto *un onciato* di acque di cui un consorzio può disporre per il solo scopo dell'agricoltura.

Molte volte avviene che il tramite naturale per formare il consorzio si è appunto quello di ottenere sottoscrizioni da coloro che comprano l'acqua, i quali si assumono l'obbligo del contributo annuo, il quale costituisce precisamente quell'interesse che, presentato a banchieri e capitalisti, dà modo di radunare il necessario capitale; in forza del quale, con esempio che credo assai commendevole, si possono fare i canali di irrigazione all'infuori di qualsiasi sussidio governativo. Ora avviene molte volte che quest'uso di acqua non si compra per esclusivo bisogno d'irrigazione, ma anche per una creazione di forza motrice, molte volte applicata alla stessa agricoltura, imperocchè la Camera sa meglio di me come appunto i miracoli della meccanica, specialmente in oggi, si applicano anche all'agricoltura.

Ora, nel dubbio che, se noi non avessimo inclusa questa disposizione, si sarebbe potuto negare le esenzioni a quei contratti i quali non si riferissero unicamente a tributi d'acqua per irrigazione, ma si riferissero alla creazione di forze motrici, in questo dubbio, dico, abbiamo messo quell'inciso, il quale non cambia per nulla il carattere del consorzio per irrigazione, e tanto meno ne crea uno per iscopi solo industriali. L'articolo aggiuntivo poi, giacchè sono sull'argomento, sarebbe il seguente:

« I benefizi della presente legge sono applicabili anche ai consorzi, i quali costituiti allo scopo d'irrigazione, usano parte dell'acqua a creazione di forze motrici. »

Con ciò credo di avere risposto all'onorevole Billia ed a quanto egli ha detto su quest'argomento. Solo mi

pare di aver ommessa una delle osservazioni che egli faceva alla legge, cioè che, mentre gli articoli 9 e 10 consacraano disposizioni certamente vantaggiose, sono uno dei guadagni che assicura questa legge; l'articolo 9, se non m'inganno, può venire qualche volta ad aggravare piuttosto che ad avvantaggiare la condizione del contribuente. Ma io farò osservare all'onorevole Billia come quest'articolo, il quale stabilisce appunto una tassa fissa invece di una tassa proporzionale, è niente più e niente meno che una transazione che si fa; imperocchè, se in moltissimi casi la tassa proporzionale supererebbe di ben molto la minima tassa fissa di lire 10, l'amministrazione può acconsentire che in alcuni altri casi questa tassa sia minore.

Ma discerne benissimo l'onorevole Billia, come lorchando l'amministrazione finanziaria (e tanto più una amministrazione finanziaria come la nostra, la quale certo non naviga in acque molto buone), accetta una disposizione, la quale diminuisce in parte i suoi vantaggi, ragion vuole che essa si assicuri in altri un compenso, che renda meno sensibile questa diminuzione di entrate. Al postutto è troppo evidente che saranno più i casi in cui il contribuente consorziato se ne avvantaggerà, perchè io creda opportuno spendere altre parole.

In quanto all'onorevole Ara, non ho nulla a ridire sulle cose da esso dette, perchè sulla questione da lui messa innanzi, cioè a dire sulla modificazione che egli vorrebbe fare alla seconda parte dell'articolo 2, dove si tratta della decisione in ordine amministrativo, parmi sarà il caso di occuparsene nella discussione articolata.

Se ho bene afferrato il suo concetto, parmi che egli voglia per le liti che possono nascere nei consorzi, creare una Commissione d'arbitri, i quali dovrebbero decidere in forma esecutiva provvisoria, salvo il ricorso in via sussidiaria ai tribunali. Ripeto, parmi che ciò potremo discutere quando saremo alla discussione dell'articolo 2.

Così sembrami di non avere alcuna cosa a rispondere all'onorevole Plutino; in quanto che gli ha già egregiamente risposto l'onorevole ministro. Solo mi occorre dirgli, quanto alle difficoltà ed agli ostacoli, cui egli accennava, che può opporre la maggioranza degli interessati anche dopo formato il consorzio, come a ciò chiaramente provveda, e in modo soddisfacente, l'ultimo capoverso dell'articolo 678 del Codice civile, che suona così:

« Se non si forma una maggioranza o se le deliberazioni di essa risultino gravemente pregiudizievoli alla cosa comune, l'autorità giudiziaria può dare gli opportuni provvedimenti, ed anche nominare all'uopo un amministratore. »

Per lo che non credo che si possano ripetere quegli ostacoli e quelle difficoltà di cui fece parola l'onorevole Plutino.

Vengo a quanto ha detto l'onorevole Borruso, il quale in certo modo ha fatto una specie di accusa alla Commissione, perchè non ha esteso il concetto dei consorzi d'irrigazione anche ai consorzi di bonifiche e prosciugamento di paludi. Io dirò francamente all'onorevole Borruso che la questione è stata largamente agitata in seno alla Commissione, anche perchè, come può ritenere la Camera, questo argomento è complicante con l'altro; e se ne discorre e dispone negli stessi termini dal Codice civile e nella legge dei lavori pubblici del 1865, motivo anche questo per cui non poteva sfuggire all'attenzione della Commissione. Ma essa ha creduto di non poter allargare il proprio mandato. La prima ragione restringesi in questo soggetto e l'ha già detto l'onorevole ministro; io mi permetterò solo di soggiungerne un'altra. Io credo, e la Commissione con me, che la questione delle bonifiche in Italia oggi, per le sue condizioni speciali, debba essere retta da criteri speciali e assai più larghi di quelli consacrati nella presente legge.

Quando poi il ministro ci ha assicurato che, d'accordo col suo collega, il ministro dei lavori pubblici, si propone appunto di presentare una legge sull'argomento, non abbiamo creduto in questo momento di estendere questa legge a quegli scopi, appunto perchè, lo dico con altra formula, questa legge ci sarebbe sembrata troppo poco. Nella questione delle bonifiche e dei prosciugamenti dei terreni c'è da fare qualche cosa che passa l'ordine amministrativo, c'è da fare qualche cosa di più che passa l'ordine tecnico e finanziario; c'è da cambiare col mezzo di leggi il possesso e le proprietà. Questo è forse il primo passo che nell'argomento delle bonifiche il legislatore deve muovere, se vuol fare realmente qualche cosa di utile e di benefico al paese.

L'onorevole Borruso si oppone alla questione dell'esenzione dall'imposta fondiaria per 30 anni; ed anche a ciò ha risposto benissimo il ministro; io aggiungo come il confronto che egli ha fatto coll'imposta dei fabbricati e sulla sua più breve esenzione parmi non regga, nè sia applicabile per analogia.

Infatti nell'imposta sui fabbricati si versa in una condizione affatto differente; in uno stabile voi potete avere realmente e matematicamente la dimostrazione del reddito che il capitale in esso impiegato vi può dare; non così è quando si tratta di un consorzio di un canale d'irrigazione, ove molte volte gli stessi periti sono dubbii sulla possibilità di avere un certo determinato reddito. Ora io posso assicurare l'onorevole Borruso che in via pratica, se non si accorda un'esenzione la quale rappresenti un vero vantaggio per il capitale impiegando, non si potranno più formare consorzi di irrigazione, a meno che non voglia la Camera seguire la via dei consorzi d'irrigazione i quali sono sussidiati e guarentiti dal Governo, via che non mi pare sia nelle simpatie della Camera, e verso la quale ieri l'onore-

vole Corte, comechè a proposito di altra questione, mi pare manifestasse chiaramente la più esplicita ritrosia.

Ora, se noi vogliamo che questi consorzi si formino all'infuori di sacrifici che si ripercuotono sui nostri bilanci, dobbiamo precisamente accordare almeno l'esenzione dall'imposta per 30 anni, solo modo col quale potremo vedere i consorzi per irrigazione guadagnare alla produzione ed alla ricchezza nazionale tanto suolo oggi incolto o assai poco produttivo.

Io non avrei altro ad aggiungere; d'altronde parmi che da ogni parte della Camera le simpatie per la legge che stiamo discutendo sieno tali che credo sia sempre più frustranea la mia povera parola, e assai più varrà il favorevole voto della Camera.

PRESIDENTE. Ora passeremo alla discussione degli articoli.

Come la Camera ha inteso testè, la Commissione ha ritirata la propria redazione dell'articolo 1 ed ha accettata quella del progetto ministeriale, con una breve modificazione nel secondo alinea.

L'articolo 1 resterebbe perciò formulato nel seguente modo:

« I consorzi per le irrigazioni, siano facoltativi che obbligatorii, sono regolati dalle disposizioni degli articoli 657, 658, 659, 660 e 661 del Codice civile. »

Il secondo alinea sarebbe in questi termini:

« *Successivamente alla loro formazione* possono venire eretti in corpi morali e godere dei benefizi della presente legge, uniformandosi alle disposizioni in essa contenute. »

La Commissione propone adunque di aggiungere a questo secondo alinea le parole *successivamente alla loro formazione*.

L'onorevole Pecile propone una redazione diversa dell'articolo 1. E sarebbe in questi termini:

« I consorzi per derivazioni ed uso d'acqua, per irrigazioni, bonifiche e prosciugamenti di terreni, siano facoltativi che obbligatorii, sono stabiliti e regolati dalle disposizioni degli articoli 657, 658, 659, 660 e 661 del Codice civile. Possono venire, ecc. »

L'onorevole Billia propone egualmente un'altra redazione dell'articolo 1, che sarebbe la seguente:

« I consorzi per le irrigazioni, siano facoltativi che obbligatorii, regolati dalle disposizioni del Codice civile, possono venire eretti in corpi morali, e godono dei benefizi della presente legge, uniformandosi alle disposizioni in essa contenute. »

L'onorevole Pecile ha facoltà di parlare.

PECILE. Mi dispiace di dover ritornare sopra una questione che a quest'ora è stata già trattata.

Non mi era iscritto nella discussione generale, perchè riteneva che questa discussione potesse trovare meglio il suo posto all'articolo 1. In sostanza, io domando una cosa sola, che già è stata domandata dall'onorevole Borruso; ed è che, dovendo farsi una legge di questo genere, una di quelle leggi delle quali raramente

il Parlamento si occupa, vale a dire, come osservava l'onorevole Plutino, una legge d'utilità per l'agricoltura, se ne approfitti per estendere il beneficio di questa legge a tutti gli argomenti compresi nell'articolo 657 del Codice civile, vale a dire, non solo ai consorzi di irrigazione, ma eziandio all'uso d'acqua, alle bonifiche ed al prosciugamento dei terreni.

Nel domandare che l'articolo fosse esteso in questo modo, non ho fatto che seguire precisamente il testo della legge generale, e finora non ho sentito, contro la ammissione dei consorzi di bonifica nella presente legge, ad opporre che una sola eccezione, la quale per me può avere tutt'al più un valore personale, o pei membri che compongono la Commissione, oppure per lo stesso ministro, ma non certo per il Parlamento. Si dice: le irrigazioni sono rette dal Ministero d'agricoltura e commercio; le bonifiche sono rette dal Ministero dei lavori pubblici; e l'eccezione fatta dall'onorevole ministro, per non accettare la proposta dell'onorevole Borruso a questo riguardo, si riduce semplicemente a questo: io non posso entrare nel terreno del mio collega il ministro dei lavori pubblici.

Ma io domando se nel Codice generale del regno si è tenuto conto di questo genere di riguardi, quando si è stabilito e regolato l'affare dei consorzi. A me pare che il Parlamento possa saltare di piè pari questa difficoltà, ed è per questo che io, visto il grande interesse di approfittare di questa circostanza per utilizzare la legge che ci viene proposta nel modo il più razionale e più largo, propongo che nel primo articolo, oltre ai consorzi di irrigazione, si comprendano anche i consorzi per bonifiche.

Vi sono ragioni evidentissime per fare intanto questo, senza aspettare la legge che ci è promessa; e una ragione per farlo io la trovo anche in ciò, che una legge sulle bonifiche e sugli scoli era stata proposta fino dal 1865 colla legge sui lavori pubblici che allora venne messa in attività. Trovo detto nell'articolo 131: « La proprietà delle paludi, in quanto al suo esercizio, è sottoposta a regole particolari, e per il loro bonifichamento sarà provveduto con legge speciale. » Ora sono sette anni che questa legge è stata applicata, ed ancora in argomento non venne presentata nessuna legge.

Io non voglio dubitare della promessa del ministro dei lavori pubblici, ma domando frattanto: quale pericolo, qual danno vi può essere ad accettare questo, sia pure, come l'onorevole Corbetta lo chiamava, poco? Per me mi contento intanto del poco, e sono persuaso che una legge la quale deve regolare l'affare delle bonifiche, dovrebbe, prima di ogni altra cosa, incominciare dall'accordare ai consorzi per le bonifiche di poter costituirsi in corpi morali, affine di goderne i vantaggi e poter fare delle operazioni di credito, che ne sono la vita; e poscia accordare quelle facilitazioni che l'onorevole ministro ha proposte per i consorzi di irrigazione.

zione, la facilitazione delle tasse sui contratti e l'esonero dell'imposta sull'aumento della produzione; ed è ragionevole eccitamento, per chi deve spendere grossi capitali e imprendere lavori rischiosi; l'avere almeno la sicurezza che la rendita dei propri fondi, appena aumentata, non trovi il fisco pronto a colpirla.

GRIFFINI. Domando la parola.

ENGLER. Chiedo di parlare.

PECILE. L'affare delle bonifiche ha un'importanza immensamente superiore a quello dell'irrigazione; una maggiore importanza assoluta, perchè, mentre le irrigazioni producono soltanto un vantaggio pecuniario, le bonifiche portano il vantaggio pecuniario e l'altro immenso vantaggio di risanare il paese.

Ha poi una maggiore importanza relativa perchè, come tutti sanno, l'Italia è quasi circondata da paludi, oltre alle estensioni che ha nell'interno e nelle isole, e nulla può interessare quanto il vedere estendersi lo spettacolo, che incontriamo in alcuna parte, di valli malsane, improduttive, trasformate in belle e ridenti campagne. Tutti sanno come rapidamente aumenti il benessere e la popolazione, e quindi la forza e la ricchezza dello Stato dove tali bonifiche s'incominciarono a praticare.

Ora, io potrei citare fatti che, per così dire, ho toccati con mano; conosco, vale a dire, una regione dove grandiose bonifiche vennero progettate, e non si fanno, e il consorzio non arriva a comporsi, nel timore, diciamo pure, che, dopo fatte le bonifiche, siano i fondi assoggettati ad una tassa fondiaria non proporzionata alla spesa ed al rischio.

Ma io dunque domando che mi si dica una ragione, che si possa chiamare tale, per cui, accordando questi benefici ai consorzi di irrigazione, non si debbano accordare anche alle bonifiche. Le bonifiche e l'irrigazione sono due cose strettamente legate assieme, e dipendono una dall'altra.

Io mi era meravigliato in vedere come la Commissione, la quale pure aveva trovato di inserire nel primo articolo i consorzi per la forza motrice, non avesse trovato d'inserire a più forte ragione i consorzi per le bonificazioni. L'acqua che scola da un fondo molte volte serve ad irrigarne un altro. In tutte le legislazioni, e nella nostra specialmente, troviamo costantemente unite queste due cose. Ora, per una questione, direi quasi, di etichetta tra due Ministeri, non so perchè le due cose abbiano voluto separarsi in questa legge.

Osservo inoltre che il non comprendere le bonifiche in questa legge potrebbe mettere in una condizione assai trista alcuni consorzi per le bonificazioni. Nel Veneto e nella Lombardia c'era la legge italiana che regolava i consorzi d'acque in generale. Ora in forza di quella legge, che è del 1806, sorsero o si organizzarono nella sola provincia di Venezia 25 di queste società: tanto è vero che una legge ben fatta e bene ap-

plicata può produrre degli effetti utili all'agricoltura. Ma quella legge oggi per noi più non esiste; dovrebbe sussistere in quella vece la legge per i lavori pubblici 20 maggio 1865. Ma, come è stato bene osservato, anche questa ultima legge pubblicata prima del nuovo Codice, venne in questa parte resa senza effetto dalla pubblicazione successiva della legge generale. Le spiegazioni che ha date il Consiglio di Stato a proposito di un tale consorzio d'irrigazione, e che vennero unite in allegato dalla Commissione, se non m'inganno, si attagliano perfettamente anche per i consorzi di bonifiche; sicchè questi interessi, che pure richiederebbero particolari disposizioni, rimangono regolati unicamente dalla legge generale.

Non è concesso ai consorzi per le bonifiche di erigersi in corpi morali, essi non godono il privilegio delle esazioni fiscali, la loro esistenza trovasi quindi seriamente compromessa fidando sulla semplice speranza che ci verrà più tardi presentata una nuova legge anche per essi. Ora io insisto nel ritenere che questa legge che ha da venire, incomincerà per prima cosa ad accordare appunto ai consorzi la facoltà di costituirsi in corpi morali, e non potrà fare di meglio che accordare delle facilitazioni nelle tasse dei contratti, e stabilire di esonerare gli aumenti di prodotto derivabili dalla bonifica da tassa fondiaria. Perchè non dobbiamo fin d'ora fare tutto questo? Io pertanto, qualunque siasi manifestata una certa ritrosia, tanto da parte della Commissione quanto da parte del Ministero, ad accettare la proposta d'inserire anche i consorzi di bonificazione in questa legge, faccio appello al senno del Parlamento, poichè egli solo può sciogliere questa questione, con che si farà un immenso vantaggio al paese non solo in senso di aumentare la ricchezza, ma eziandio la popolazione e la salute.

Io credo che l'argomento meriti di essere seriamente trattato, e spero che coloro i quali, mentre parlava, hanno domandato la parola, l'abbiano fatto per parlare nello stesso senso.

È evidente che una cosa va così unita all'altra, che forse non troveremo nessuna legislazione la quale regoli i consorzi d'irrigazione senza regolare parimente i consorzi di bonificazione.

PRESIDENTE. Il suo emendamento consisterebbe in ciò, che, oltre allo stabilire il consorzio per le irrigazioni e per la forza motrice, come stabiliva la Commissione (disposizione che ha ritirata), essa lo vorrebbe esteso anche alle bonificazioni.

Questo dico perchè la Camera possa conoscere il concetto del suo emendamento.

La parola spetta all'onorevole Billia Antonio.

BILLIA A. L'emendamento che ho avuto l'onore di proporre consiste nel dare all'articolo il carattere di una affermazione che i consorzi regolati dalle disposizioni del Codice civile saranno ammessi a godere del beneficio della legge attuale.

La legge, in fondo, quale ci viene proposta, non riguarda che un attributo da darsi ai consorzi, e per quanto spetta alla loro esistenza si riferisce al Codice civile.

Si tratta però di sapere se questa legge debba contenere una interpretazione autentica del diritto comune, oppure un puro e semplice riferimento.

Io propendo per questa seconda opinione. E l'opinione del Consiglio di Stato, la cui dotta relazione, unita al progetto presentato dal signor ministro, mi sono dato cura di leggere e di studiare, appunto come desiderava l'onorevole relatore. Quella relazione e il voto autorevole di quel consesso stabiliscono appunto che il Codice civile regoli ed abbia regolato, non solo i consorzi passati, ma anche i consorzi avvenire, ed escludono la necessità di tornarlo a dichiarare.

Ma c'è un dubbio, e, mi disse l'onorevole relatore, il dubbio è stato ammesso anche dal Consiglio di Stato.

E come non doveva ammetterlo il Consiglio di Stato se venne interpellato appunto sopra un dubbio!

Il punto di partenza, la tesi, il *casum* che doveva decidere, era appunto questo dubbio che col suo voto ha diradato.

Il dubbio però non sorse che nella mente dell'onorevole ministro, ed è naturale; gli avvocati sogliono dubitare di tutto (*Ilarità*); sono scettici per eccellenza. Il signor ministro però, se ha dubitato sull'estensione della legge, dovette rimanere anche tranquillato dalla decisione del Consiglio di Stato. Nondimeno io, che alla autorità non piego facilmente, e piego volentieri al ragionamento, ritengo che gli articoli del Codice civile non potevano non considerare anche i consorzi futuri e limitarsi unicamente ai consorzi esistenti.

Si può egli immaginare una legge, anzi la legge comune, la quale contempra il passato e non sia applicabile per l'avvenire? Cosa si direbbe, per esempio, se sorgesse il dubbio in taluno che il Codice negli articoli sul mutuo o sul mandato, contempra mutui già fatti o mandati già costituiti, e non regoli anche quelli che sono da farsi o da costituirsi?

La duplicità di riferimento che hanno gli articoli della legge civile non stabilisce forse che, come per la irrigazione, così per le bonifiche si abbia in vista ugualmente l'avvenire?

È la stessa cosa sotto due aspetti diversi, sia l'irrigazione come la bonifica. Da una parte si ricerca l'acqua poichè utile, dall'altra la si espelle perchè nociva.

Ora, se nella legge per le questioni sulle bonifiche non c'è dubbiezza, se non ce la trova nemmeno il signor ministro in quanto riguarda i prosciugamenti, necessariamente questo dubbio non può sussistere nemmeno per quanto ha tratto alle irrigazioni.

Il dubbio si lascia sussistere, anzi si crea qualora si pretenda che la legge attuale abbia bisogno di elimi-

narlo. Con ciò si viene a dare un carattere pericoloso di transitorietà a tutti quei casi che si sono verificati tra la pubblicazione del Codice civile e la pubblicazione della legge attuale.

Come andranno regolati i diritti acquisiti? In che modo ne usciranno i consorzi che fossero sorti in questo frattempo?

Ecco come e perchè nuoce l'espressione che io vorrei tolta dalla legge; ecco come e perchè nuoce quell'interpretazione autentica che si vuole inserire nell'articolo 1 sul quale si disputa.

Molto più cauto ed opportuno mi sembra togliere il *sono* e dire con un periodo solo: « I consorzi regolati dalle tali disposizioni del Codice civile possono venire eretti in corpi morali e godere dei benefici della presente legge, uniformandosi alle disposizioni in essa contenute. »

Questo è il mio emendamento.

SORRENTINO. Io aveva chiesta la parola...

PRESIDENTE. Ella vuol dire che era iscritto prima dell'onorevole Billia. Ha ragione. Fu un mio errore...

SORRENTINO. Non occorrono giustificazioni. Io aveva chiesta la parola sopra l'inciso inserito dalla Commissione nell'articolo 1; ora però che è caduto l'edificio, io ritiro il mio emendamento.

GRIFFINI. Mi rincresce di dover distruggere la speranza manifestata dall'onorevole Pecile, che gli oratori i quali chiesero di parlare dopo di lui, avrebbero appoggiata la sua proposta, tendente ad estendere anche alle bonifiche i benefici della presente proposta di legge. E ciò mi rincresce tanto più per l'amicizia che a lui mi lega. Ma se, come ritengo per certo, egli al pari di me desidera che questa legge giunga in porto, lo prego di considerare che andrebbe a ritroso delle sue intenzioni, qualora insistesse nella proposta che con tanto calore, con tanto convincimento ha sviluppata. Divido completamente l'opinione dell'onorevole Pecile riguardo alla necessità di una legge sulle bonifiche, ma penso d'altra parte che, qualora volessimo estendere le disposizioni dell'attuale proposta alle bonifiche, finiremmo col non fare cosa alcuna nè per le irrigazioni nè per le bonifiche. È stato giustamente osservato che a disciplinare le due materie con una sola legge si oppone la distribuzione degli affari, quale esiste nel nostro Stato. Infatti le bonifiche sono amministrare dal ministro dei lavori pubblici, mentre le irrigazioni cadono nelle attribuzioni del ministro d'agricoltura e commercio. Quindi, se volessimo estendere le disposizioni di questa legge alle bonifiche, bisognerebbe sospenderne tantosto la discussione ed invitare il ministro dei lavori pubblici ad intervenire alla Camera per prendere con lui gli opportuni concerti. Ne potrebbero sorgere inopinate e gravissime difficoltà, perchè la Commissione non si è certamente preoccupata di sentire un ministro estraneo alla proposta di legge che essa doveva studiare, ed il quale

potrebbe alla proposta dell'onorevole Pecile trovarsi contrario. Inoltre sappiamo per esperienza che, quando le proposte di legge sono alquanto lunghe e complesse, e d'altronde non interessano tutto il paese, e specialmente quando non hanno un carattere politico, o si riesce a condurle in porto in breve, oppure le difficoltà si moltiplicano di giorno in giorno. Credo pertanto che dobbiamo cogliere l'opportunità che ci si presenta di potere, oggi o domani al più tardi, finirle con questa proposta di legge, nella certezza che, votandola, renderemo un grande servizio al paese, il quale sta aspettando appunto una legge così benefica.

Se vogliamo fare diversamente, ho il convincimento profondo che noi in tutta buona fede finiremo col mandarla a picco. Dichiaro che io mi unirei coll'onorevole Pecile a sostenere una legge di bonifiche la quale venisse presentata, mi unirei a lui per pregare l'onorevole ministro a volerla presentare al più presto, e spero che egli si unirà a me nell'attuale occasione. Uomo pratico come si è sempre dimostrato, lasci che la questione delle bonifiche si aggiorni per poco, e si conduca a termine questa legge che mi pare già molto bene avviata.

ENGLÉN. Per quanto io avessi potuto con accurato studio capire di questa legge dalla sua relazione, mi è parso che essa presenti un apparato molto più grande dello scopo che vuole raggiungere.

L'articolo 1 riconosce e mantiene in vigore le disposizioni del Codice civile sulla materia dei consorzi: nel secondo comma di questo articolo si esprime quali siano i nuovi benefici da aggiungere ai consorzi: questi si riducono, secondo la legge attuale, in primo luogo a concedere ad essi la personalità giuridica.

Ora io non trovo che vi sia bisogno di tale concessione; ed invero non era necessaria nè questa legge, nè il decreto del prefetto per dare la personalità civile ai consorzi, imperocchè essi l'hanno già per effetto delle disposizioni del Codice civile.

Non parlo del caso in cui essi sono fondati per effetto di sentenza del giudice, la quale è causa immediata della loro personalità giuridica; ma siccome anche per i consorzi facoltativi la legge civile nell'articolo 657 permette che tutti coloro che hanno un interesse comune possano riunirsi in consorzio, così essa ha implicitamente riconosciuto anche nei consorzi facoltativi la personalità giuridica; non è dunque per questa parte necessaria la legge in discussione.

Ma vi è ancora di più.

Come nuovo beneficio ai consorzi, questa legge vi attribuisce il carattere di pubblica utilità per gli effetti della legge sulla espropriazione forzata. Neppure vi era bisogno di una legge apposita, perchè a mente del Codice civile, nel caso in cui si voglia far passare le acque sui fondi altrui, il proprietario del fondo è obbligato a prestarsi pel passaggio di questa

acqua, e per la costruzione delle opere necessarie, essendo dunque dalla legge stessa in vigore già costretto a ciò il proprietario, non occorre più obbligarlo con legge speciale, e per ragione di pubblica utilità.

A che si riducono quindi i benefici che si vogliono conseguire con questa legge? Si riducono soltanto a concedere la facoltà di riscuotere il tributo dei soci con privilegi fiscali, e a dare una certa esenzione dalle tasse tanto pe' diritti di bollo, quanto per l'imposta fondiaria.

Io proporrei pertanto il seguente articolo unico:

« Ai consorzi formati a norma della legge è concessa la facoltà di riscuotere il contributo dei soci con privilegi fiscali per la durata d'anni quattro (come all'articolo 9) l'aumento del reddito (come all'articolo 10). »

Mediante il mio emendamento, tutta questa legge riuscirebbe assolutamente inutile, come sarebbe inutile ogni modificazione alla legge civile, la giurisdizione eccezionale dei prefetti e la confusione, o anche la possibile collisione fra la giurisdizione ordinaria e la eccezionale amministrativa.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io risponderò alle diverse proposte degli onorevoli Pecile, Bilia ed Englen, le quali sono di una natura diversa.

In primo luogo l'onorevole mio amico Pecile domanda che la legge si estenda eziandio alle bonifiche e non si limiti all'irrigazione. Egli dice: ma volete voi, dal momento che questa legge (ed in ciò ha già un'opinione diversa dall'ultimo oratore) porta dei benefici all'agricoltura, volete voi limitarla all'irrigazione, volete voi fare una questione di competenza tra ministro e ministro, e non estenderla eziandio alle bonifiche?

Io prego l'onorevole Pecile, e prego la Camera a voler osservare che non è per una questione di competenza tra l'uno e l'altro ministro, non per una questione di riguardi che io la prego a non voler attualmente occuparsi di questa, d'altronde, grave ed importantissima materia.

Noi abbiamo davanti una legge che abbiamo studiata unicamente sotto il rapporto dell'irrigazione, e non sotto il rapporto delle bonifiche. È mia ferma opinione che, se noi avessimo avuto in mira una legge la quale, oltre al provvedere all'irrigazione, provvedesse altresì alle bonifiche, ben altre disposizioni avremmo dovuto inserire in questo progetto di legge.

Io non so, ad esempio, se per provvedere ai bonificamenti basti unicamente il promuovere il consorzio dei privati; se l'autorità stessa per ragioni d'igiene, di pubblica sicurezza, non sia chiamata forse ad avere un'ingerenza molto più grande allorchando si tratta di bonificamento, che non allorchando si tratta di semplice irrigazione.

Noi abbiamo veduto come da prosciugamenti mal

fatti, da bonificamenti che non sono riusciti ne siano derivati danni gravissimi. Il Governo del Re è stato in grave apprensione per il recentissimo mal eseguito prosciugamento del lago di Agnano.

Io non credo, ripeto, che basti per i bonificamenti il dire unicamente: promuoviamo dei consorzi. Forse è pure necessario che l'autorità intervenga, esamini i lavori e li approvi. Io credo che sia necessario che essa debba concorrere, e concorrere pecuniariamente; atteso che le opere di bonificazione sono opere di grande lena, sono opere le quali non possono unicamente affidarsi a consorzi; credo che sia bisogno dell'aiuto che viene non solamente da studi e da regolamenti, ma anche da un concorso materiale del Governo.

Che cosa faremo adunque accogliendo l'emendamento Pecile? Sarebbero lodevolissime le nostre intenzioni, forse l'applicazione di una legge studiata sotto un altro punto di vista, per un obbiettivo diverso da quello di che è ora argomento, potrebbe produrre qualche vantaggio, tornare utile in qualche parte, ma non sarebbe essa la vera legge che si dovrebbe votare dal Parlamento italiano, nel fine di ottenere che i nostri bonificamenti progredissero.

D'altronde è uopo qui ripetere, e possono attestarlo anche diversi dei nostri colleghi che sie'ono nel Consiglio dei lavori pubblici, che degli studi intorno ad una legge sulle bonificazioni sono stati già intrapresi.

Il ministro dei lavori pubblici ha formalmente promesso di presentarci su di ciò un disegno di legge; contentiamoci, come diceva l'onorevole Griffini, di questo primo passo; non rigettiamo forse per il meglio il bene; non mettiamo in pericolo la legge, atteso che volerla estendere potrebbe provocare poi delle reazioni, delle opposizioni, e non far così raggiungere alcun scopo.

Per questi motivi io pregherei l'onorevole mio amico Pecile di prendere atto delle dichiarazioni che furono fatte dal mio collega dei lavori pubblici, delle dichiarazioni che anch'io, se vuole, in questo giorno, a nome dell'intero Gabinetto, faccio di nuovo, che il Governo intende di presentare un disegno di legge intorno alle bonifiche, ma lo pregherei di non volere far forse opera, mi perdoni la parola, inconsulta, facendo votare così, direi, per incidente l'estensione di questa legge ad un ordine di cose per il quale non era preparata.

L'onorevole Billia propone unicamente un emendamento, che però ha poca importanza, e del quale egli ha spiegata la portata con molta chiarezza. Egli dice: « io propongo che si abolisca la parola *sono*. » In sostanza egli dice: voi volete dare al vostro articolo 1 il carattere di una legge interpretativa; voi interpretate il Codice, ma ciò non è necessario, non vi è dubbio da chiarire, non vi è necessità di farlo. Se volete dire qui, per maggior chiarezza, che i consorzi di irrigazione sono regolati dal Codice, non occorre interpre-

tare, perchè non si interpreta quello che è chiaro: *Verbis claris non datur interpretationis quaestio*. Egli dice: il vostro dubbio può essere nato a furia di sofisticare, ma non regge, se noi ci facciamo ad esaminare veramente lo stato delle cose.

Ma io prego l'onorevole Billia di aver anche presente non solamente le disposizioni del Codice civile, ma eziandio quelle della legge sulle opere pubbliche, i cui articoli 128 e 129 dicono:

« I lavori di acque aventi per unico scopo gli scoli ed i bonificamenti e *migliorie di terreni* sono a carico esclusivo dei proprietari.

« I possidenti interessati in tali lavori sono uniti in altrettanti comprensorii, ecc. »

Il dubbio ha origine da che, mentre il Codice civile parla di consorzi per derivazione di acque, un'altra legge vi parla del pari di comprensorii, di consorzi, per scoli, bonificamenti e *migliorie di terreni*; precisamente queste *migliorie di terreni* possono essere la conseguenza delle irrigazioni. E diffatti questa era la tesi sostenuta da quelli che credevano che a codesti consorzi si provvedeva mediante la legge sui lavori pubblici. Essi dicevano: Qual significato possono avere le parole *migliorie di terreni* se non le irrigazioni, poiché è con le irrigazioni precisamente che si migliorano i terreni? Dunque il dubbio, secondo me, esisteva, dubbio molto fondato, che due leggi, tutte e due organiche, avessero provveduto contemporaneamente alla stessa materia.

Io quindi ho creduto, dal momento che questi dubbi si erano sollevati anche nel paese, ho creduto conveniente di consultare il Consiglio di Stato, il quale, colla detta relazione che vi è stata presentata e che avete stampata sott'occhio, ha portato avviso che ai consorzi per l'irrigazione provvedano le leggi civili, e non già la legge sulle opere pubbliche. Io credo che il concetto da cui è partito il Consiglio di Stato sia il vero, sia autorevolissimo; però osservo che non ha altra forza se non che quella di un autorevole parere, e non ha la forza di rendere obbligatoria codesta interpretazione. Il dubbio essendo appoggiato sull'interpretazione delle leggi, e sembrandomi invero che tanto l'una che l'altra teoria possa avere valido fondamento nelle disposizioni suaccennate che si trovano in codeste due leggi, io ho creduto conveniente che valesse la pena di scioglierlo legislativamente, di ricorrere al Parlamento; ed ecco perchè ho reputato non soverchio, come lo ha anche creduto la Commissione, di dare a questo articolo tutta la forza di una disposizione interpretativa, partendo così dal concetto opposto a quello dell'onorevole Billia, cioè che il dubbio esiste e fondatamente. Il perchè io non posso accettare questo suo emendamento, e debbo pregare invece la Camera a voler votare la proposta, quale è stata presentata dal Governo e dalla Commissione.

L'onorevole Engler, da ultimo, ha sollevata una

grave questione. Egli dice: che fate voi con questa legge? È una legge di grande apparato ma di poca sostanza. Nella discussione degli altri articoli io spero di dimostrare, come d'altronde parmi che si rilevi anche dalle parole di quelli i quali presero parte a questa discussione, che questa legge arreca un qualche beneficio all'agricoltura, e non è cosa così da poco. Diffatti osservo che è una delle leggi che venne con maggiore insistenza invocate, almeno da alcune regioni d'Italia.

Ma, diceva poi l'onorevole Englen, voi fate cosa inutile quando venite ad accordare la personalità giuridica a questi consorzi. Questi consorzi l'hanno già. Ma il Codice civile, al quale egli si riferisce, che cosa dice? Che possono i proprietari erigersi volontariamente in consorzio e che possono anche esservi costretti dall'autorità giudiziaria. Il Codice civile parla di consorzi. Ma, se la legge civile parla di consorzi fra questi proprietari, questa riunione di persone avrà, invero, carattere di una persona morale, di un ente collettivo separato e distinto da quelli che lo compongono? Sarà un ente precisamente come sono le diverse società, uno di quegli enti ai quali si possa applicare, per esempio, una disposizione come quella dell'articolo 107 del Codice di commercio, il quale dice che le tre prime specie di società costituiscono, rispetto ai terzi, enti collettivi separati e distinti dalle persone dei soci? O invece i consorzi dei quali parla il Codice civile non saranno che semplici associazioni di persone, quali sono, per esempio, altre associazioni contemplate dal Codice di commercio, le associazioni mutue, le associazioni in partecipazione? Non saranno che semplici rapporti di persone, come, per esempio, le comunioni che nascono quando si possiede una cosa fra diversi proprietari; come è il rapporto che vi è fra diversi caratisti e proprietari delle navi, i quali formano un'associazione, formano un consorzio, ma non per questo ne deriva la conseguenza che il medesimo abbia una personalità distinta dai relativi soci.

Questa è una questione che io credo abbia la sua gravità e potrà anche essere sciolta, secondo le diverse teorie, in modo diverso; ma io posso assicurare l'onorevole Englen, posso assicurare la Camera che questa questione venne fatta oggetto di profonde meditazioni non solo dal Ministero, ma anche dalla Commissione; che noi abbiamo avuto conferenze con persone versate in diritto, ed abbiamo provocato i pareri delle persone più competenti, le quali ci hanno detto (e noi ci siamo inchinati davanti al responso di questi dotti giuriconsulti) che, a loro avviso, il Codice civile, parlando dei consorzi, non costituisce se non una pura associazione di persone, ma che in questa associazione di persone la responsabilità del consorzio è quella stessa delle singole persone che lo formano; ma non ne sorge di mezzo la creazione di un nuovo ente morale, di una nuova persona giuridica, e che questa persona giuridica dev'essere creata unicamente in forza di un'altra legge,

di un'altra disposizione. E questo avviso sembra che sia anche quello del Consiglio di Stato, ovesi voglia porre mente ai due ultimi paragrafi del parere intorno al consorzio di Montebello.

Ciò ritenuto, ed ove anche la cosa fosse dubbia, sembrandoci che valga meglio il chiarirla, perchè allorché si fanno leggi dubbie, nascono poi gravi inconvenienti, e le parti ed i tribunali procedono in senso opposto, e si ha sempre il grave danno di vedere una legge diversamente applicata, ha creduto il Ministero e la Commissione che valesse la pena di scioglierla. La Commissione ed il Ministero hanno concordemente ritenuto che non vi fosse nessuna contraddizione nello stabilire che un consorzio, costituito o per autorità di giudice o per volontà delle parti, possa in determinati casi, ove le parti stesse lo chieggano, ottenere la costituzione in ente morale, in un ente la cui responsabilità sia separata e distinta da quella dei singoli componenti.

Forse si potrà dire che, invece della parola *corpo morale*, era meglio usarne un'altra. Io non farò questione di parole; se si vuole chiamarli, secondo la locuzione del Codice di commercio, enti collettivi, i quali hanno una personalità distinta, per me, accetterei anche questa dicitura. Ma io credo conveniente, se si vuole che i consorzi prosperino, di essere espliciti su questo punto.

Sapete voi, o signori, perchè i consorzi per le irrigazioni, malgrado le disposizioni del Codice civile, non si promovono in Italia? Sapete voi perchè continuamente il Ministero, al quale adesso ho l'onore di attendere, è assediato da domande di persone le quali presentano statuti per i consorzi d'irrigazione, domandandone l'approvazione governativa? Perchè esse intendono che si sancisca chiaramente il principio che, entrando a far parte di un consorzio, la loro responsabilità debba essere limitata e non già illimitata. Quando si tratta di formare dei consorzi di qualche migliaio di persone, come sono quelli ora felicemente costituiti in Lombardia, allorché voi dite ad uno « entrate in una così vasta associazione, » egli vi domanda: ma qual è la mia obbligazione? Io intendo obbligarmi per dieci, per venti, per trenta mila lire all'anno, intendo di essere obbligato per quaranta o cinquanta anni, ma non intendo che la mia obbligazione possa essere indefinita, io non intendo che perchè altri soci, i quali io non posso vigilare continuamente fanno delle spese soverchie, un bel giorno io possa essere esposto alla rovina forse della mia fortuna. Quindi se volete realmente che i consorzi prosperino, ed è qui anzi la parte vitale della legge, bisogna chiaramente stabilire questo principio, che in determinati casi, quando si verificano certe condizioni, si possa dare la personalità giuridica a questi consorzi, si possa dare la responsabilità limitata ai componenti di esso, si possa fare in modo, in sostanza, che coloro ai quali si accenna possano, me-

dianche la corresponsione di certe quote, essere poi sottratti a questa illimitata responsabilità che li spaventa e che è la vera causa che impedisce l'associazione.

Dunque vegga l'onorevole Englen che non è cosa inutile, come egli diceva, nè superflua lo stabilire questo principio; io credo che sia una parte vitale della legge. Il fatto è che il Codice civile impera di già da alcuni anni, e nessun consorzio d'irrigazione si è ancora creato a termini del Codice civile; che tutte quante le parti interessate vengono continuamente all'autorità politica, all'autorità amministrativa per chiedere la personalità giuridica. Teniamo anche conto di questa disposizione degli animi, ed ove anche vi sia un dubbio che la personalità giuridica sia conferita dal Codice civile, cosa di cui io, come dissi, dubito assai, specialmente dopo le opinioni di persone competenti in questa materia, parmi non vi sia alcuna contraddizione, ed anzi sia pregio dell'opera il dileguarlo e stabilire che si possa dalla sola autorità politica concedere la qualità di ente morale a questi consorzi. Tale qualità, secondo i principii generali della nostra legislazione, non possono assumersela direttamente essi stessi, assumersela tre o quattro persone unendosi in consorzio; nè entra nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria la creazione di persone fittizie, di persone giuridiche.

Per questi motivi adunque io spero che l'onorevole Englen non vorrà insistere nella sua modificazione, e vorrà lasciare che l'articolo sia votato tal quale è stato proposto dal Governo e dalla Commissione.

PECILE. In verità io sono dolente che l'onorevole mio amico Griffini non abbia creduto opportuno di appoggiare la mia proposta. Faccio il debito calcolo del timore da lui espresso che il mio emendamento possa compromettere l'esito di questa legge, che anche come è proposta io ritengo utile. Riconosco d'altronde grave l'osservazione fatta dall'onorevole ministro, che la legge presente, unicamente coordinata allo scopo di regolare i consorzi d'irrigazione, in atto pratico, applicata ai consorzi di bonificazione, possa presentare degli inconvenienti.

Tenendo conto della promessa fatta dall'onorevole ministro a nome dell'intero gabinetto, io non insisterò nella mia proposta per timore di compromettere un principio già riconosciuto; e mi affiderò all'influenza sua che possa ottenere la presentazione di una legge, la quale per sua natura è strettamente collegata a questa e dovrebbe farne parte, e che possa ottenere che questa legge venga presentata entro l'anno.

È veramente deplorabile che due interessi così strettamente uniti, e che il Codice generale abbraccia nel medesimo articolo, e disciplina colle stesse norme di legge, abbiano la fatalità di dipendere da due ministeri differenti, e che questa circostanza possa impedire un tanto bene, quale sarebbe ora quello di applicare la legge, che il ministro di agricoltura e commercio ha

proposta per i consorzi d'irrigazione, anche ai consorzi di bonificazione.

Ad ogni modo, tenuto conto di questo fatto, che io deploro, e preoccupandomi gravemente del pensiero che la mia proposta possa in qualche modo compromettere l'adozione di una legge che riconosco utile e che accetto ne' suoi principii, mi adatterò a ritirare la mia proposta, qualora la Camera si compiaccia di accettare l'ordine del giorno che ho l'onore di proporre:

« La Camera, udite le dichiarazioni dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio, fatte a nome dell'intero Gabinetto, che una legge sulle bonifiche verrà tostamente presentata, e confidando che ciò avvenga entro il corrente anno, passa alla discussione degli articoli. »

BERTEA. Dopo la dichiarazione fatta dal ministro di agricoltura e commercio, che nella sua mente esisteva gravissimo dubbio sulla portata delle disposizioni del Codice civile relative ai consorzi, e che anzi riteneva per non vera la personalità giuridica in quei consorzi costituiti ai semplici termini del detto Codice; e dopo la più esplicita sua dichiarazione, che egli amò circondarsi sull'argomento in discussione dei lumi di autorevoli persone che hanno studiato e scritto sulla materia, faccio, a dir vero, atto di temerità a contraddirgli; ma pur credo dovere d'esprimere al riguardo il concetto che mi sono formato.

Io non so vedere alcun dubbio nelle disposizioni del Codice civile relativamente all'attribuzione della personalità giuridica, tanto ai consorzi facoltativi quanto a quelli obbligatori.

Per quanto riguarda i consorzi obbligatori, come mai può sorgere dubbio che un consorzio costituito per autorità giudiziaria, i cui membri furono avvinti ad un interesse collettivo dall'autorità medesima, con norme e disposizioni da essa dettate od approvate, questi consorzi, dico, nell'esercizio dei diritti che loro furono conferiti, manchino poi della personalità necessaria ad agire giuridicamente? Dunque per quanto riguarda i consorzi costituiti obbligatoriamente per autorità giudiziaria, non credo possibile negar loro la personalità.

Quanto ai consorzi facoltativi, faccio osservare al signor ministro come i medesimi siano stabiliti in base ad un contratto speciale che regola i singoli diritti delle parti; quindi scompare pienamente quel pericolo cui egli accennava, cioè della responsabilità indeterminata che ciascun membro di tali consorzi potesse o temesse assumere facendo parte dei medesimi, mentre i patti e le conseguenze dei consorzi facoltativi sono acconsentiti spontaneamente da ciascun membro e la rispettiva responsabilità è coperta dal vincolo del contratto, certamente almeno per quanto concerne i rapporti dei singoli consortisti fra di loro.

Quanto poi all'azione dei terzi verso i componenti il consorzio indipendentemente dal contratto che li av-

vince, osservo che se il legislatore ha creduto di introdurre le disposizioni degli articoli 657 e successivi (disposizioni nuovissime del nostro Codice, che per quanto io sappia non esistono in nessun altro nè italiano, nè straniero), se il legislatore ha determinato che i consorzi facoltativi deliberino ed agiscano secondo il volere della maggioranza, ed ha perfino dichiarato quali elementi costituiscono tale maggioranza, quando la maggioranza delibera ed agisce, trovasi esclusa la responsabilità individuale, perchè sarebbero altrimenti perfettamente inutili le citate disposizioni del Codice civile.

Io però non intendo di fare troppo viva opposizione a questo progetto di legge, ma unicamente voglio avvertire l'onorevole ministro che, mentre egli cerca di risolvere un dubbio, ne crea un altro gravissimo, perchè la domanda d'un consorzio per essere costituito in ente morale, essendo secondo il suo schema di legge, volontaria, ne consegue che quei consorzi i quali non domanderanno la costituzione in enti morali non potranno più far valere la loro personalità giuridica quand'anche giuridicamente costituiti, e così invece di dileguare un dubbio lo si aggrava creando uno stato di cose inconciliabile colla lettera e collo spirito del Codice civile.

D'altronde, quando il Codice ha determinato che i consorzi potessero fare tutto quello che occorre per provvedere all'esercizio, alla conservazione ed alla difesa dei loro legittimi diritti; quando il Codice stesso ha generalizzato la possibilità di conseguire questo scopo, anche col diritto d'espropriazione per praticare gli acquedotti, non occorrono più larghe disposizioni, e noi abbiamo tutto ciò che si richiede perchè un consorzio prosperi, e l'agricoltura se ne vantaggi.

Questo è almeno il concetto che io deduco dal tenore delle disposizioni del Codice civile.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io prego l'onorevole Berteà a voler fare una distinzione, che parmi cardinale; distinguiamo il vero corpo morale, le società anonime, quell'ente fittizio, il quale naturalmente non esiste e che è creato unicamente dalla legge, distinguiamolo dalla semplice associazione.

Un esempio l'abbiamo nell'articolo 106 del Codice di commercio, il quale considera le società in accomandita, quelle in nome collettivo, le anonime, come enti collettivi separati, che hanno una personalità distinta da quella dei soci che la compongono, e considera le associazioni mutue e quelle in partecipazione, quali semplici associazioni di persone.

Che cosa vogliamo fare noi nel caso nostro? Io credo che noi dobbiamò conferire questa personalità giuridica, distinta, tal che il consorzio esista indipendentemente dalle persone dei soci che lo compongono.

Non istarò qui a ripetere le ragioni, che mi sono sforzato testè di addurre alla Camera.

Ma l'onorevole Berteà parmi che faccia una confu-

sione allorquando teme che in mancanza dell'autorizzazione governativa i consorzi non possano stare in giudizio.

Io ripeto, sì che vi possono stare, ma vi staranno non già come un ente morale separato ma come una associazione di persone, e quindi tutte le volte che vorranno stare in giudizio, vi staranno a nome proprio, vi staranno come vi stanno tutti quanti i partecipanti, come vi stanno tutti gli associati in mutuo, come vi stanno tutti quanti i caratisti di un bastimento; in questo caso essi potranno, per mezzo delle loro delegazioni, far valere le ragioni loro, ma le condanne cadranno sui singoli individui, che compongono l'associazione. Nè si potrà in questo caso condannare l'ente morale, quel corpo che è stato dalla legge creato in forza dell'articolo 2 del Codice civile, il quale dice:

« I comuni, le provincie, gl'istituti pubblici civili ed ecclesiastici, in generale *tutti i corpi morali legalmente riconosciuti* sono considerati come persone. »

Occorre adunque un legale riconoscimento ad un corpo morale onde egli possa godere delle prerogative di persona giuridica. Ora questo legale riconoscimento si potrà dire che sia conferito colle disposizioni del Codice civile, le quali trattano dei consorzi semplicemente? Perchè si dice nel Codice civile: sarete riuniti in consorzio, ne viene perciò che voi siate una persona giuridica, fittizia, oppure non è più giusto il ritenere che siete una semplice associazione? Come sa l'onorevole Berteà, il Codice civile contempla molte associazioni, e fra esse le comunioni, e vuole che questi consorzi sieno regolati precisamente coi rapporti delle comunioni. Se siamo in tre o quattro a possedere un oggetto, si stabiliranno certi rapporti, certe regole, si stabilirà che la maggioranza comandi, ma ne viene la conseguenza che questa comunione costituisca un ente morale, una persona giuridica? E se pretendo sciogliere la questione, non mi sono avventurato a farlo unicamente coi miei lumi, perchè io credo sia molto più ardua di quello che sembra. Ripeto all'onorevole Berteà che l'opinione mia è corroborata da quella di persone giustamente in fama di sapienti in questa materia. A giudizio loro il Codice civile non parla che di associazioni le quali non hanno da sè efficacia a formare una persona veramente separata e distinta dai singoli soci che le compongono. È inutile quindi farsi una illusione; il dubbio esiste e conviene scioglierlo nel senso che ho indicato. Secondo il nostro sistema, le persone morali non si compongono da sè, ma sono create unicamente dalla legge o per delegazione della legge dal potere esecutivo.

Non so se sarò riuscito a dileguare i dubbi dell'onorevole Berteà. Ad ogni modo questa non è una questione politica, è una questione d'interpretazione del Codice; ed io credo, sebbene egli sieda sui banchi avversi al Ministero, che egli possa convenire nelle ragioni che mi sono sforzato di esporre alla Camera.

BERTEA. Se le parole dell'onorevole ministro non riuscirono a dileguare ogni mio dubbio, m'inducono però a non fare ulteriore opposizione, e solo mi permetto di soggiungere: come mai si può concepire che i componenti un consorzio creato coattivamente dall'autorità giudiziaria, parte dei quali fu attratta con violenza all'orbita del consorzio stesso, possano poi essere condannati come individui, in caso d'azione illegale della maggioranza?

È evidentissimo che, quando il consorzio è giuridicamente costituito, scompare totalmente l'individuo e subentra quell'altro ente, che è l'ente giuridico, stato creato o per contratto o per forza dell'autorità giudiziaria, poichè altrimenti ne verrebbe questo assurdo, che un cittadino, obbligato contro sua volontà a fare parte di un consorzio, sarebbe condannato individualmente a subire le conseguenze del fatto altrui.

GRIFFINI. M'increscerebbe che la Camera restasse sotto il dubbio che con tanta eloquenza è stato propugnato dall'onorevole Bertea, e pertanto mi determinai ad aggiungere qualche parola in sostegno degli argomenti che con tanta prontezza vennero sviluppati dall'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

Io credo che l'egregio ministro abbia ogni ragione in base al principio stabilito dalle nostre leggi, le quali creano quegli enti fittizi che han nome corpi morali e che sono contemplati dall'articolo 2 del Codice civile.

Ma, oltre all'articolo 2, noi dobbiamo aver riguardo all'articolo 433, il quale riguarda pure la materia dicendo:

« I beni degli istituti civili od ecclesiastici e degli altri corpi morali appartengono ai medesimi, in quanto le leggi del regno riconoscono in essi la capacità di acquistare e possedere. »

E sappiamo poi che, perchè il corpo morale possa esistere, debbe essere riconosciuto dall'autorità governativa e precisamente da quella autorità amministrativa, la quale veramente rappresenta lo Stato, ed ha quindi la facoltà di creare questi enti. Ecco come noi abbiamo questa creazione dell'ente fittizio che si chiama corpo morale, cioè abbiamo quell'ente che era contemplato dal signor ministro.

Ben altra cosa è l'associazione o la società o la partecipazione. Prendiamo la società e vediamo che, secondo l'articolo 1729 del Codice civile, una delle cause per cui la società cessa di esistere è la morte di un socio.

Invece noi tendiamo a creare un ente morale, una persona giuridica, la quale abbia vita perpetua, non ostante la morte non solo di uno, ma di tutti coloro che originariamente sono concorsi a costituire il consorzio.

Noi vogliamo che questo consorzio, oltre essere una cosa affatto distinta dai membri che lo compongono,

abbia la facoltà di possedere, che abbia dei possessi i quali siano affatto indipendenti dai possessi dei singoli originari consorzi e di tutti quelli che loro succederanno nel corso dei secoli, e ciò non possiamo ottenerlo se non colla costituzione dell'ente morale.

La cosa era diversa con altre legislazioni. Citerò quella che vigeva nelle provincie lombarde prima della pubblicazione dei Codici italiani, giacchè la detta legislazione riconosceva l'esistenza di un corpo morale indipendentemente da una creazione dello Stato.

Colle leggi italiane, il consorzio che verrà creato dall'autorità giudiziaria, in base agli articoli del Codice civile che sono richiamati in questo articolo primo del progetto, tale consorzio sia poi facoltativo o coattivo, avrà diritto di stare in giudizio, avrà diritto di amministrare, ma non sarà un corpo morale, e potrà venire il momento in cui debba cessare di esistere; verrà il momento in cui i soci potranno, se avrà un patrimonio, chiederne la divisione.

La cosa è diversa con un corpo morale, che non può essere distrutto se non da chi lo ha creato, pel principio: *Eo modo quidquid dissolvitur, quo colligatum est.* Che se per avventura potesse rimanere alcun dubbio, affrettiamoci a rimuoverlo, per evitare possibilmente le controversie. Quindi mi associo a quanto conchiuse l'onorevole ministro.

PATERNOSTRO PAOLO. Debbo esternare un dubbio alla Commissione, e la pregherei di darmi una spiegazione.

Trovo che nell'articolo primo del progetto la Commissione ha aggiunto le parole *successivamente possono, ecc.*

Io non comprendo la portata di quest'aggiunta, nè saprei da che ragione sia stata spinta la Commissione ad introdurla; ne ho chiesto al relatore, ne ho chiesto all'onorevole ministro, ma non mi pare che le risposte date siano veramente convincenti.

Vorrei sapere come volete elevare a corpo morale il consorzio prima che sia costituito.

Ma che bisogno c'è di spiegare che lo eleverete a corpo morale successivamente alla sua formazione, quando, nell'articolo secondo, voi dite che al prefetto che dovrebbe darè il decreto, si deve presentare l'atto di costituzione? Questa parola non ha forse una grande importanza; ma noi, che facciamo le leggi, dobbiamo cercare di redigerle esattamente, e non di aggiungere una frase che potrebbe far supporre che ha un valore giuridico quando non l'ha: questo io non lo comprendo.

Vorrei una spiegazione o dal signor ministro o dal relatore.

CORBETTA, relatore. L'onorevole Paternostro ha premesso che la cosa non ha grandissima importanza, e certamente io non ci tengo molto a quel *successivamente.*

L'aggiunta era sorta così: siccome nell'articolo 159

del Codice civile, il quale precisamente il contempla consorzio non facoltativo ma coattivo, si parla di un regolamento il quale deve essere approvato dall'autorità giudiziaria, era venuto ad alcuno il dubbio, ripeto, a cui non si è dato nessunissima importanza, che potesse emanarsi una deliberazione dell'autorità amministrativa, interrogata sulla costituzione in corpo morale, in forma differente da quella che potesse emanarsi dall'autorità giudiziaria per l'approvazione di questo regolamento. In ogni modo, ripeto, siccome questo non è che un dubbio, la Commissione non è punto tenera di questo *successivamente* e lo sacrifica volentieri, per non far perdere inutilmente il tempo alla Camera.

PATERNOSTRO PAOLO. Potrei dimostrare che è assolutamente superflua, ma giacchè è ritirata, è inutile che io aggiunga altre parole.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

L'onorevole Pecile ha ritirato il suo emendamento, e vi ha sostituito quest'ordine del giorno :

« La Camera, udite le dichiarazioni dell'onorevole ministro d'agricoltura e commercio fatte a nome dell'intero Gabinetto, che una legge sulle bonifiche verrà tostamente presentata, e confidando che ciò avvenga entro il corrente anno, passa alla discussione degli articoli. »

L'onorevole ministro accetta questa risoluzione?

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. L'accetto.

PRESIDENTE. La pongo ai voti.

(È approvata.)

L'onorevole Englen ha pure ritirato la sua proposta. Rimane dunque soltanto quella dell'onorevole Billia, il quale dà una forma diversa all'articolo 1, così concepita :

« I consorzi per le irrigazioni, siano facoltativi che obbligatorii, regolati dalle disposizioni del Codice civile, possono venir eretti in corpi morali e godere i benefizi della presente legge, uniformandosi alle disposizioni in essa contenute. »

(È appoggiata, indi respinta.)

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Rispondendo all'onorevole Englen, e riflettendo che la parola *corpi morali* può forse avere un significato maggiore di quello che si vuole, essendo comunemente adoperata a qualificare questi enti che sono unicamente creati dalla legge, per considerazioni di pubblico interesse e

non già quegli altri che hanno una base contrattuale o l'interesse privato, credo più conveniente, d'accordo colla Commissione, di cambiare le parole *corpi morali* con queste altre :

« Possono venire eretti, *rispetto ai terzi, in enti collettivi separati e distinti dalle persone dei soci, e godere dei benefizi, ecc.* »

Questa è precisamente la riproduzione di quanto si legge nell'articolo 107 del Codice di commercio e parmi che sia grande l'affinità tra le società commerciali ed consorzi per l'irrigazione.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 1, sarà redatto nel modo seguente :

« I consorzi per le irrigazioni, siano facoltativi che obbligatorii, sono regolati dalle disposizioni degli articoli 655, 658, 659, 660 e 661 del Codice civile.

« Possono venire eretti rispetto ai terzi in ente collettivo separato e distinto dalle persone dei consorziati e godere dei benefizi della presente legge, uniformandosi alle disposizioni in essa contenute. »

Metto ai voti l'articolo 1 così modificato.

(È approvato.)

La seduta è levata alle ore 5 50.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

1° Seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla costituzione dei consorzi per la irrigazione.

Discussione dei progetti di legge :

2° Rinnovamento della facoltà al Governo di sussidiare la ferrovia da Monza a Calolzio ;

3° Dispensa dal servizio militare dei renitenti, refrattari, omessi e disertori, nati prima del 1841 ;

4° Autorizzazione di spese sul bilancio della guerra per l'istruzione ; per acquisto di materiale e per costruzione e sistemazione di fabbricati militari ;

5° Soppressione delle facoltà di teologia nelle Università del regno ;

6° Disposizioni intese a migliorare le condizioni degli insegnanti delle scuole secondarie e normali ;

7° Leva militare sui giovani nati nel 1852.